UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

(adeguato al D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed i.)

Approvato con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 15 del 03.12.2016

Sommario

CAPO I – ASPETTI GENERALI	6
TITOLO I – FINALITÀ E CONTENUTO	6
ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	
TITOLO II – SERVIZIO FINANZIARIO	6
ART. 2 – COMPETENZE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	6
ART. 3 – VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	8
ART. 4 – PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	8
ART. 5 – SEGNALAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	10
ART. 6 – DELIBERAZIONI INAMMISSIBILI E IMPROCEDIBILI	
TITOLO III – COMPETENZE IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE DEGLI ALTRI SE	
ART. 7 – COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI SETTORE	
CAPO II - LA PROGRAMMAZIONE	12
TITOLO I – I DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE	
ART. 8 – LA PROGRAMMAZIONE	
ART. 9 – COSTRUZIONE E PRESENTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO	12
TITOLO II – LA PROGRAMMAZIONE DI MANDATO	
ART. 10 – RELAZIONE DI INIZIO MANDATO	13
TITOLO III – IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	13
ART. 11 – IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	13
TITOLO IV – IL BILANCIO DI PREVISIONE	13
ART. 12 – BILANCIO DI PREVISIONE	13
ART. 13 – FORMAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO	13
ART. 14 – FONDI DI RISERVA, PER CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E ALTRI ACCANTONAMENTI	14
ART. 15 – ALLEGATI AL BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA	
ART. 16 – ATTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO	15
ART. 17 – APPROVAZIONE E PUBBLICITÀ DEL BILANCIO	15
TITOLO V – IL SISTEMA DI BILANCIO E IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	15
ART. 18 – IL SISTEMA DI BILANCIO	16
ART. 19 – PIANIFICAZIONE STRATEGICA	16
ART. 20 – LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE AD AZIONI E PROGETTI	16
ART. 21 – ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA	16
ART. 22 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	17
ART. 23 – ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	17
TITOLO VI – LE VARIAZIONI DI BILANCIO E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	18
ART. 24 – VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DELL'ORGANO CONSILIARE	18
ART. 25 – VARIAZIONI DI BILANCIO DA PARTE DELL'ORGANO ESECUTIVO	
ART. 26 – VARIAZIONI DI BILANCIO DA PARTE DEI RESPONSABILI DELLA SPESA	
ART. 27 – ASSESTAMENTO DEL BILANCIO	19

ART. 28 – DEBITI FUORI BILANCIO	19
ART. 29 – VARIAZIONI DI PEG	19
CAPO III – LA GESTIONE DEL BILANCIO	20
TITOLO I – LE ENTRATE	20
ART. 30 – FASI DELL'ENTRATA	20
ART. 31 – ACCERTAMENTO	20
ART. 32 – RISCOSSIONE E VERSAMENTOART. 33 – RECUPERO CREDITI	21
	22
ART. 34 – RISCOSSIONI COPERTE DA GARANZIA	22
TITOLO II – LE SPESE	23
ART. 35 – FASI DELLA SPESA	23
ART. 36 – IMPEGNO DELLA SPESA	23
ART. 37 – SPESE FINANZIATE DA FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE .	24
ART. 38 – PRENOTAZIONE D'IMPEGNO	24
ART. 39 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	
ART. 40 – PAGAMENTI	
ART. 41 – MODALITÀ DI ESTINZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO	27
TITOLO III – EQUILIBRI DI BILANCIO	
ART. 42 – VERIFICHE DI BILANCIO	27
ART. 43 – ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO	28
ART. 44 – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI	
ART. 45 – AMBITO DI APPLICAZIONE	28
ART. 46 – FASI DEL CONTROLLOART. 47 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	28
ART. 48 – PROVVEDIMENTI DELL'ORGANO CONSILIARE IN ORDINE A	
ART. 49 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENE	
TITOLO IV – IL SERVIZIO DI TESORERIA	
ART. 50 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA	
ART. 51 – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	
ART. 52 – ATTIVITÀ CONNESSE AL PAGAMENTO DELLE SPESE	
ART. 53 – GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ	
ART. 54 – ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	
ART. 55 – CONTABILTÀ DEL SERVIZIO DI TESORERIA	
ART. 56 – GESTIONE DI TITOLI E VALORI	
ART. 57 – RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE E VIGILANZA	32
CAPO IV – RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DE	I RISULTATI DELLA GESTIONE
TITOLO I – IL RENDICONTO DELLA GESTIONE	33
ART. 58 – ATTIVITÀ PRELIMINARE ALLA FORMAZIONE DEL RENDICON	
ART. 59 – RENDICONTO DELLA GESTIONE	33
ART. 60 – CONTO DEL TESORIERE	33
ART. 61 – CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI	33
ART. 62 – RELAZIONI FINALI DI GESTIONE DEI RESPONSABILI DI SERV	IZIO34
ART. 63 – MODALITÀ DI FORMAZIONE DEL RENDICONTO	34

ART. 64 – TRASMISSIONE DEL RENDICONTO ALLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE ENTI LOCALI	34
ART. 65 – INVIO DEI CONTI GIUDIZIALI ALLA CORTE DEI CONTI	34
ART. 66 – RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE	34
ART. 67 – RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	35
ART. 68 – PUBBLICITÀ DEL RENDICONTO	35
CAPO V – IL SISTEMA CONTABILE	35
TITOLO I – CONTABILITÀ PATRIMONIALE E INVENTARI	35
ART. 69 – PATRIMONIO	35
ART. 70 – INVENTARIO	35
ART. 71 – INVENTARIO DEI BENI SOGGETTI AL REGIME DEL DEMANIO	36
ART. 72 – INVENTARI DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI (DISPONIBILI E INDISPONIBILI)	36
ART. 73 – INVENTARIO DEI BENI MOBILI	
ART. 74 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI BENI	37
ART. 75 – GESTIONE DEI BENI	37
ART. 76 – CONSEGNATARI DEI BENI	37
ART. 77 – AMMORTAMENTO ECONOMICO	38
CAPO VI – SERVIZI DI ECONOMATO E AGENTI CONTABILI	38
TITOLO I – SERVIZI DI ECONOMATO	38
ART. 78 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ECONOMALE	38
ART. 79 – COMPETENZE SPECIFICHE DELL'ECONOMO	38
ART. 80 – OBBLIGHI, VIGILANZA E RESPONSABILITÀ	38
ART. 81 – ASSUNZIONE E CESSAZIONE DELLE FUNZIONI DI ECONOMO	39
ART. 82 – SPESE ECONOMALI	40
ART. 83 – FONDO DI ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA	40
ART. 84 – EFFETTUAZIONE DELLE SPESE ECONOMALI	41
ART. 85 – ANTICIPAZIONI PROVVISORIE	41
ART. 86 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	41
TITOLO II - RISCUOTITORI SPECIALI	
ART. 87 – RISCOSSIONE DIRETTA DI SOMME	
ART. 88 – DISCIPLINA E COMPETENZE DELLE RISCOSSIONI DIRETTE	
ART. 89 – OBBLIGHI DEI RISCUOTITORI SPECIALI	43
CAPO VII – LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	43
TITOLO I – ORGANO DI REVISIONE	43
ART. 90 – ORGANO DI REVISIONE	
ART. 91 – DURATA DELL'INCARICO	
ART. 92 – REVOCA E SOSTITUZIONE DEL REVISORE	44
ART. 93 – PARERE SULLE VARIAZIONI DI BILANCIO	
ART. 94 – PARERE SUGLI INTERVENTI COMPORTANTI RIFLESSI SULLA GESTIONE FINANZIARIA	45
ART. 95 – ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DELL'UNIONE MONTANA	
ART. 96 – MODALITÀ DI RICHIESTA DEI PARERI	
ART. 97 – ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI	
ART. 98 – RELAZIONE AL RENDICONTO	
ART. 99 – IRREGOLARITÀ NELLA GESTIONE	45

ART. 100 – TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL REVISORE	45
CAPO VIII – NORME FINALI	45
ART. 101 – ABROGAZIONE DELLE NORME PREVIGENTI	45
ART. 102 – RINVIO AD ALTRE NORME	45
ART. 103 – ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE	46

CAPO I – ASPETTI GENERALI

TITOLO I – FINALITÀ E CONTENUTO

<u>ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO</u>

- 1. Il presente regolamento, in conformità alle norme statutarie e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi, disciplina l'ordinamento contabile dell'Ente nel rispetto dei principi stabiliti dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dai principi contabili generali ed applicati ad esso allegati.
- 2. Esso costituisce un insieme organico di regole finalizzate alla rilevazione, analisi, controllo e rendicontazione dei fatti gestionali che comportano entrate e spese, costi e oneri, ricavi e proventi, ovvero che determinano variazioni qualitative/quantitative degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'Ente.
- 3. A tale fine il presente regolamento stabilisce le competenze, le procedure e le modalità in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di gestione e di rendicontazione, adottando un sistema di scritture contabili ritenuto idoneo per la rilevazione dei fatti gestionali che hanno carattere finanziario, economico e patrimoniale.
- 4. Ai sensi dell'articolo 152, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, all'Ente si applicano, oltre alle disposizioni sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali aventi natura di principi generali con valore di limite inderogabile, anche quelle derogabili previste nello stesso articolo, quando non diversamente disciplinate dal presente regolamento e alle quali espressamente si rinvia.

TITOLO II – SERVIZIO FINANZIARIO

ART. 2 – COMPETENZE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- 1. Il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria sono affidati al Servizio Finanziario di cui al comma 3 dell'art. 153 del Tuel.
- 2. Il Servizio Finanziario è composto da tutti gli uffici che svolgono attività economico-finanziaria ed in particolare predisposizione e gestione del bilancio, economato, inventario, gestione contabile del patrimonio, riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali.
- 3. La Responsabilità del Servizio Finanziario è affidata a un dirigente, o a un titolare di posizione organizzativa o al segretario cui competono le funzioni proprie del Responsabile del Servizio Finanziario.
- 4. Al fine di assicurare il funzionamento del Servizio Finanziario, in caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio Finanziario, le funzioni vicarie sono assunte ad ogni effetto dal dipendente individuato con apposito provvedimento del Legale rappresentante dell'Ente. Tale soggetto può essere individuato nello stesso provvedimento di nomina del responsabile del servizio finanziario. In assenza della nomina del vicario e fino alla individuazione dello stesso le funzioni vicarie sono assunte dal segretario dell'Unione Montana.
- 5. In particolare al Servizio Finanziario e al Responsabile del Servizio, oltre alle competenze espressamente attribuite dalla legge, competono:
 - a) La direzione del personale addetto all'ufficio, compresa la ripartizione dei compiti e l'individuazione dei Responsabili dei procedimenti.
 - b) L'elaborazione e redazione degli schemi di bilancio di previsione nonché del Documento Unico di Programmazione, con gli elementi in proprio possesso derivanti dagli strumenti di programmazione adottati dall'Ente, secondo le indicazioni dell'organo politico, in attuazione del programma di mandato

e in relazione alle proposte dei competenti Servizi.

c) La tenuta dei registri e scritture contabili necessarie tanto per la rilevazione dell'attività finanziaria, anche agli effetti sul patrimonio dell'attività amministrativa, quanto per la rilevazione dei costi di gestione dei Servizi e degli uffici, secondo la struttura e l'articolazione organizzativa dell'Ente.

Le scritture contabili si suddividono in:

- a. Il mastro di contabilità composto da:
 - un partitario delle entrate contenente, per ciascuna risorsa o capitolo, lo stanziamento iniziale, le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere:
 - un partitario delle spese contenente, per ciascun intervento o capitolo, lo stanziamento iniziale, le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare.
- Il giornale di cassa, nel quale sono annotate cronologicamente le reversali e i mandati con separata evidenziazione delle riscossioni e dei pagamenti in conto competenza e in conto residui.
- c. Il giornale dei fornitori, comprensivo di schede analitiche per ciascun fornitore con i movimenti dell'anno e il quadro riassuntivo.
- d. I registri previsti dalle leggi in materia fiscale.
- e. Ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione.
- d) La tenuta delle scritture fiscali previste dalle disposizioni di legge, qualora l'Ente dovesse assumere la connotazione di soggetto passivo d'imposta. Le attività esercitate rilevanti ai fini fiscali trovano nel bilancio di previsione apposita annotazione.
- e) Il controllo e governo dell'equilibrio finanziario generale del bilancio.
- f) La collaborazione con i servizi in merito agli adempimenti in materia tributaria e tariffaria.
- g) La verifica in ordine alla veridicità della previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari Servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione annuale e pluriennale.
- h) L'espressione del parere di regolarità contabile.
- i) L'apposizione del visto di regolarità contabile.
- j) Le segnalazioni obbligatorie dei fatti gestionali dai quali derivino situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
- k) L'attivazione e gestione mutui, prestiti e anticipazioni di tesoreria.
- 1) La sovrintendenza sul Servizio di tesoreria e sugli agenti contabili preposti alla riscossione delle entrate.
- m) La programmazione dei pagamenti tenuto conto delle priorità di legge o contrattuali e della situazione di liquidità.
- n) Il coordinamento e cura dei rapporti finanziari con le aziende, le istituzioni, i consorzi, gli organismi a partecipazione dell'Unione Montana e le società di capitale istituite per l'esercizio dei Servizi pubblici e con le altre forme associative e di cooperazione fra enti.
- o) La collaborazione, con l'Ufficio per il controllo di gestione ai fini dell'attuazione del controllo di gestione, per consentire la valutazione dei risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti dai Servizi sulla attuazione dei progetti o dei programmi.
- p) La predisposizione delle proposte di variazione delle previsioni di bilancio.

- q) La raccolta ed elaborazione dei dati per il controllo di gestione.
- r) L'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti di impegno di spesa.
- s) Supporto e collaborazione con l'organo di revisione contabile.
- 6. Tutta la documentazione potrà essere in forma digitale.

ART. 3 – VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

- 1. Il visto di copertura finanziaria della spesa sugli atti di impegno di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, entro tre giorni lavorativi dal loro ricevimento, salvo i casi di urgenza o di atti particolarmente complessi e deve riguardare:
 - a) l'esistenza della copertura finanziaria della spesa, come previsto nei commi successivi, sull'unità di bilancio e di PEG individuato nell'atto di impegno;
 - b) la giusta imputazione al bilancio annuale o pluriennale;
 - c) la competenza del Responsabile del Servizio proponente;
 - d) l'osservanza delle norme fiscali.
- 2. Nel caso di spesa finanziata dall'avanzo di amministrazione il Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini del rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria, deve tener conto dello stato di realizzazione dell'avanzo medesimo.
- 3. Non costituiscono oggetto di valutazione le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non prettamente contabili per i quali risponde il dirigente che ha sottoscritto la determinazione d'impegno di spesa.
- 4. I provvedimenti in ordine ai quali, per qualsiasi ragione, non può essere rilasciato il visto di copertura finanziaria ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono rinviate, entro tre giorni lavorativi, al Servizio proponente evidenziando i motivi del mancato rilascio. Ove necessario il Responsabile provvede entro lo stesso arco di tempo ad inviare motivata relazione al Responsabile proponente.
- 5. Le determinazioni sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa o l'effettivo accertamento dell'entrata; il diniego di visto di regolarità contabile rende la determinazione improduttiva di effetti.
- 6. Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il Responsabile del Servizio Finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria con le modalità di cui al successivo articolo.
- 7. Il parere è sempre espresso in forma scritta, sottoscritto e munito di data, inserito nell'atto in corso di formazione.

ART. 4 – PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

- 1. Su ogni proposta di deliberazione comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'Ente, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime il parere di regolarità contabile, previa verifica:
 - a) della regolarità della documentazione allegata;
 - b) della corretta allocazione dell'entrata e della spesa;
 - c) della conformità alle norme tributarie;

- d) del rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali e delle norme del presente regolamento;
- e) della coerenza della proposta con gli strumenti di programmazione dell'ente;
- f) della presenza del parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del settore competente sulle proposte di delibera o della sottoscrizione del provvedimento in caso di determinazione dirigenziale, con la quale il Dirigente assicura il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- g) per la spesa, della disponibilità dei fondi e dell'eventuale realizzazione degli accertamenti di entrate con vincolo di destinazione cui la spesa è eventualmente subordinata;
- h) per l'entrata, anche verificando che l'eventuale minor accertamento rispetto alla previsione di bilancio/peg possa determinare uno squilibrio della gestione di competenza non compensabile da maggiori entrate correnti o economia di spese delle situazione corrente.
- 2. Il parere di regolarità contabile viene rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, salvo i casi di urgenza o di atti particolarmente complessi.
- 3. Il parere di regolarità contabile quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione deve riguardare:
 - a) l'osservanza delle disposizioni contabili previste nel D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i.;
 - b) l'osservanza dei principi contabili generali ed applicati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. ed i.;
 - c) l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - d) l'osservanza delle procedure tipiche previste dall'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, anche in riferimento alle competenze degli organi di direzione politica e dei Responsabili della gestione;
 - e) la regolarità della documentazione sotto l'aspetto contabile;
 - f) la disponibilità delle risorse sul capitolo su cui l'iniziativa dovrebbe essere successivamente impegnata;
 - g) l'osservanza delle norme fiscali;
 - h) ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell'atto.
- 4. Non costituiscono oggetto di valutazione del Responsabile del Servizio Finanziario le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non contabili per i quali risponde il Responsabile di settore che ha apposto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 5. Sugli atti deliberativi di approvazione di progetti di opere pubbliche che non implicano il relativo finanziamento (opere a scomputo, project financing ...), il Servizio Finanziario esprime un parere di regolarità contabile in ordine all'avvenuto stanziamento in bilancio della spesa e della correlativa risorsa.
- 6. Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere, ovvero lo stesso non sia positivo, o che necessitino di integrazioni e modifiche, sono, nelle modalità di cui al precedente comma, oggetto di approfondimento tra il Servizio Finanziario e il Servizio proponente, ai fini della definizione di idonee soluzioni.
- 7. Il parere è espresso e sottoscritto anche in forma digitale e con firma elettronica, e inserito nell'atto in corso di formazione. Il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto, deve essere motivato.
- 8. L'organo competente all'adozione dell'atto, in presenza di parere negativo, può ugualmente assumere il provvedimento, con obbligo di motivare le ragioni che inducono a disattendere il parere stesso.
- 9. Il parere costituisce parte integrante dell'atto deliberativo.
- 10. In caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio Finanziario il parere è espresso da chi

legalmente lo sostituisce.

ART. 5 – SEGNALAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- 1. Il Responsabile del Servizio Finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali derivi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio; è tenuto altresì a presentare le proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. A tal fine i Responsabili di Servizio sono tenuti a segnalare i fatti gestionali predetti al Responsabile del Servizio Finanziario, non appena venuti a conoscenza.
- 2. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui al precedente comma riguardano anche la gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d'investimento, qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione.
- 3. Le segnalazioni di cui ai commi precedenti, documentate e adeguatamente motivate, sono inviate al legale rappresentante dell'Ente, al Segretario e al Revisore in forma scritta.
- 4. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese, il Responsabile del Servizio Finanziario comunica contestualmente ai soggetti di cui al precedente comma la sospensione, con effetto immediato, del rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria.
- 5. La decisione di sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria deve essere motivata con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l'hanno determinata. Il parere relativo alla copertura finanziaria viene sempre rilasciato per le spese previste per legge, il cui mancato intervento arrechi all'Ente danno patrimoniale certo e grave.
- 6. La sospensione del rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria opera in ogni caso qualora, trascorsi trenta giorni dalle segnalazioni di cui ai commi precedenti, gli organi competenti non abbiano adottato i provvedimenti necessari al fine di ricostituire gli equilibri di bilancio.
- 7. I provvedimenti sui quali, per qualsiasi ragione, non può essere apposto il visto, sono restituiti, con adeguata motivazione, dal Responsabile del Servizio Finanziario al Responsabile del Servizio interessato.

ART. 6 – DELIBERAZIONI INAMMISSIBILI E IMPROCEDIBILI

- 1. Sono da ritenersi inammissibili o improcedibili, e pertanto viziate di illegittimità, le deliberazioni che contengano una o più delle seguenti incoerenze con il Documento Unico di Programmazione:
 - a) contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti contenuti in esso;
 - b) mancanza di compatibilità con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente o di investimento;
 - c) mancanza di compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento di programmi e progetti;
 - d) mancanza di compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto.
- 2. La sussistenza del vincolo di coerenza è verificata:
 - a) Dal Segretario dell'Unione Montana, con riguardo alle proposte di deliberazioni che siano espressione di mero indirizzo politico-amministrativo, senza riflessi di carattere operativo-gestionale. Su tali proposte non è richiesto alcun parere istruttorio da parte dei Responsabili dei Servizi.
 - b) Dal Responsabile del Servizio di competenza, con riguardo alle proposte di deliberazioni che, oltre al merito amministrativo (atti di mero indirizzo), incidono anche sulla discrezionalità operativa del

Responsabile del Servizio interessato, il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere di regolarità tecnica.

- c) Dal Responsabile del Servizio Finanziario, mediante il proprio parere di regolarità contabile finalizzato ad attestare il mantenimento degli equilibri del bilancio, con riguardo alle proposte di deliberazioni che, in attuazione delle previsioni programmatiche, comportano impegni di spesa o diminuzione di entrate compensabili con maggiori entrate o minori spese.
- 3. Sono da ritenersi inammissibili o improcedibili, e pertanto viziate di illegittimità, le deliberazioni che risultino incoerenti con i contenuti programmatici e/o contabili del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, del Piano triennale degli investimenti e del Programma triennale delle alienazioni e delle acquisizioni di beni immobili e loro modifiche e/o integrazioni.
- 4. L'inammissibilità, riferibile ad una proposta di deliberazione sottoposta all'esame ed alla discussione dell'organo deliberante, è dichiarata dal legale rappresentante dell'Ente, su proposta del Segretario dell'Unione Montana e sulla scorta dei pareri istruttori dei Responsabili dei Servizi.
- 5. L'improcedibilità, rilevata in sede di espressione dei pareri istruttori sulla proposta di deliberazione, non consente che la proposta medesima venga esaminata e discussa dall'organo competente. In tal caso la proposta di deliberazione potrà essere approvata solo dopo aver provveduto, con apposita e motivata deliberazione dell'organo competente, alle necessarie modificazioni, ove necessario, dei programmi e degli obiettivi ed alle conseguenti variazioni delle previsioni del DUP e del bilancio.
- 6. I pareri favorevoli, che fossero già dati allorché si accerti l'esistenza dei vizi impeditivi dell'iter procedurali e allorché sia stata pronunciata l'inammissibilità o l'improcedibilità, non consentono accantonamento di fondi e provocano la cancellazione di quelli già effettuati.

TITOLO III – COMPETENZE IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE DEGLI ALTRI SETTORI DELL'ENTE

ART. 7 – COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI SETTORE

- 1. Ai Responsabili di settore, nei limiti delle funzioni a ciascuno di essi assegnate, compete:
 - a) l'elaborazione, sulla base dei dati in proprio possesso e nel rispetto degli indirizzi formulati dall'organo esecutivo, delle proposte di obiettivo di PEG da presentare al Segretario;
 - b) l'elaborazione delle proposte di variazione di bilancio da sottoporre al Servizio Finanziario;
 - c) l'elaborazione di relazioni sull'attività svolta ai fini della predisposizione della relazione illustrativa da allegare al rendiconto;
 - d) l'accertamento dell'entrata ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i. e l'immediata trasmissione, al Servizio Finanziario, della documentazione di cui al comma 3 dello stesso articolo di legge, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili;
 - e) l'adozione degli atti d'impegno di spesa, definiti «determinazioni», di cui all'articolo 183, c. 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e la loro trasmissione al Servizio Finanziario con le modalità e i tempi definiti nel presente regolamento;
 - f) dar corso agli atti di impegno di spesa nel rispetto dell'articolo 191 del TUEL;
 - g) l'adozione degli atti di liquidazione di cui all'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 2. I Responsabili della gestione dei diversi settori dell'Ente collaborano con il Responsabile del Servizio Finanziario rendendo disponibili gli elementi necessari per l'espletamento delle funzioni di coordinamento e gestione complessiva dell'attività finanziaria.

3. I Responsabili dei Servizi rispondono direttamente e personalmente dell'attendibilità, chiarezza e rigorosità tecnica degli elementi informativi resi disponibili, anche ai fini della verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, quarto comma del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO II - LA PROGRAMMAZIONE

TITOLO I – I DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

<u>ART. 8 – LA PROGRAMMAZIONE</u>

- 1. La programmazione rappresenta il processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e della possibile evoluzione della gestione dell'Ente, e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri.
- 2. L'Organo Consiliare, quale organo di indirizzo e di controllo, è soggetto titolare della programmazione, in conformità a quanto dispongono il T.U.E.L., il D.Lgs. n. 118/2011 e lo statuto dell'Ente.
- 3. Partecipano alla programmazione l'organo esecutivo, le commissioni consiliari, il segretario, i Responsabili dei Servizi, le associazioni ed altri enti in conformità alle norme contenute nello statuto dell'Ente e nei regolamenti attuativi dello stesso.
- 4. Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti:
 - a) dal Documento sulle linee programmatiche di mandato;
 - b) dalla Relazione di inizio mandato;
 - c) dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) sezione strategica (SES).
- 5. Gli strumenti della programmazione triennale sono costituiti:
 - a) dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) sezione operativa (SEO);
 - b) dal bilancio di previsione;
 - c) da tutti i documenti di programmazione settoriale previsti dalla normativa vigente.
- 6. Gli strumenti di mandato e di programmazione sono redatti nel rispetto del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni).

ART. 9 – COSTRUZIONE E PRESENTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

- 1. Entro il 31 luglio sulla base delle risultanze contabili del rendiconto approvato, della relazione sulla gestione di cui all'articolo 231 del TUEL e della relazione sullo stato di conseguimento degli obiettivi Strategici ed Operativi dell'anno precedente, l'Organo Esecutivo predispone la proposta di Documento Unico di Programmazione (DUP) e la presenta all'Organo Consiliare.
- 2. Entro il 10 settembre di ciascun anno, i Responsabili di Settore, sulla base delle direttive dell'Organo Esecutivo, nel rispetto delle linee programmatiche e degli obiettivi di cui al comma 1, formulano una proposta gestionale evidenziando le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie, con le indicazioni da inserire nel PEG, nel bilancio e nel DUP.
- Contestualmente alla redazione del DUP, il Responsabile incaricato predispone il programma biennale delle forniture e dei servizi e il Programma triennale dei Lavori pubblici, e lo sottopone all'adozione dell'organo esecutivo.
- 4. Il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle proposte come sopra definite nonché sulla base

- delle notizie, dei dati e degli atti in suo possesso, elabora entro il 10 novembre uno schema di bilancio annuale e pluriennale, da sottoporre all'esame dell'organo esecutivo.
- 5. Entro il 15 novembre, l'Organo Esecutivo esamina e approva, con deliberazione, il progetto di bilancio, corredato dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP.
- 6. Gli emendamenti presentati sul bilancio di previsione saranno posti in votazione dopo aver acquisito i pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato, di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'organo di revisione.
- 7. Scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti l'organo consiliare delibera il bilancio completo dei relativi allegati.
- 8. Non sono ammessi emendamenti presentati in aula nel corso della discussione.
- 9. In caso di differimento del termine per la deliberazione del bilancio ai sensi dell'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, i termini di cui al presente articolo si intendono corrispondentemente prorogati.
- 10. Ai sensi dell'articolo 174, comma 4 del TUEL il Responsabile del Servizio Finanziario, dopo l'approvazione del Bilancio, ne cura la pubblicazione sul sito internet.

TITOLO II – LA PROGRAMMAZIONE DI MANDATO

ART. 10 – RELAZIONE DI INIZIO MANDATO

- Il Segretario dell'Unione Montana, unitamente al responsabile del servizio finanziario, provvede a redigere la Relazione di inizio mandato e la sottopone alla sottoscrizione del Sindaco entro 90 giorni dall'inizio del mandato.
- 2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4-bis del D.Lgs. n. 149/2011, la relazione deve contenere tutti gli elementi sufficienti per verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento, oltre che il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti dalla legislazione vigente.
- 3. La relazione, oltre ai contenuti richiamati nei commi precedenti, dovrà contenere le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, articolate per missioni.
- 4. I contenuti della Relazione di inizio mandato costituiscono elementi essenziali della Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

TITOLO III – IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

ART. 11 – IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- 1. Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente. Viene redatto e ha i contenuti previsti dalla legge.
- 2. Il DUP rimane a disposizione dei consiglieri ed essi possono presentarvi emendamenti nei tempi e in analogia alla procedura prevista per la deliberazione del bilancio di previsione.

TITOLO IV – IL BILANCIO DI PREVISIONE

ART. 12 – BILANCIO DI PREVISIONE

1. Il bilancio di previsione costituisce la programmazione operativa almeno triennale delle spese e delle entrate, relative ai programmi ed eventuali progetti indicati nel Documento Unico di Programmazione.

ART. 13 – FORMAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO

 Ai fini della formazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione, i Responsabili dei Servizi formulano, in attuazione degli obiettivi e delle finalità previamente fissate dal legale rappresentante dell'Ente e dall'organo esecutivo e tenendo conto delle compatibilità finanziarie, le proposte di rispettiva competenza e le comunicano al Servizio Finanziario.

- 2. Entro il termine di cui all'art. 9 comma 5, l'organo esecutivo, con propria deliberazione, approva lo schema di bilancio.
- 3. La proposta di bilancio è depositata presso la Segreteria dell'Unione Montana, a disposizione dei Consiglieri dell'Unione Montana, fino al giorno della discussione consiliare. Tra il primo deposito e la riunione dell'Organo Consiliare devono intercorrere almeno 10 giorni. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione formale ai Consiglieri e all'organo di revisione ai quali viene trasmessa documentazione informatica.
- 4. Il Revisore provvede a far pervenire all'Ente il proprio motivato parere almeno 48 ore prima della seduta consiliare di approvazione del bilancio.
- 5. I Consiglieri possono presentare emendamenti agli schemi del bilancio fino a 3 giorni prima della seduta dell'Organo Consiliare prevista per l'approvazione del Bilancio. Gli emendamenti proposti devono essere redatti in forma scritta e devono salvaguardare gli equilibri del bilancio.
- 6. Le proposte di emendamento devono rispettare, a pena di inammissibilità, i principi generali in materia di bilancio. Qualora la proposta non sia conforme a tali principi, il legale rappresentante dell'Ente invita il proponente a riformulare l'emendamento sotto il profilo tecnico.
- 7. Sulle proposte di emendamento sono espressi prima della seduta consiliare i pareri di regolarità tecnica e contabile.
- 8. Gli emendamenti ammissibili sono posti in votazione secondo l'ordine cronologico di presentazione
- 9. Gli emendamenti presentati, corredati dal parere del Revisore e dai pareri previsti dall'art. 49 del T.U.E.L. vengono depositati agli atti dell'Organo Consiliare, appena disponibili.

ART. 14 – FONDI DI RISERVA, PER CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E ALTRI ACCANTONAMENTI

- 1. I fondi e gli accantonamenti sono previsti nel bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'Ordinamento contabile.
- 2. L'utilizzo del fondo di riserva è comunicato all'Organo Consiliare nella prima seduta utile successiva.
- 3. Il Fondo di Riserva, di importo compreso tra lo 0,30%, o lo 0,45% in caso di utilizzo di entrate a specifica destinazione o di anticipazione di Tesoreria, e il 2% del totale delle previsioni iniziali delle spese correnti, può essere utilizzato per aumentare le dotazioni degli interventi di spesa correnti rivelatisi insufficienti e per fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio.
- 4. I prelievi del fondo di riserva sono adottati dall'Organo Esecutivo entro il 31 dicembre e le relative delibere sono trasmesse, a cura della Segreteria Generale, al Presidente dell'Organo Consiliare affinché ne riferisca all'Organo Consiliare con cadenza semestrale.
- 5. Il fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione non può superare il 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
- 6. Sui prelevamenti dal fondo di riserva non è espresso il parere dell'organo di revisione.
- 7. Il fondo di riserva di cassa deve essere non inferiore al 0,2% delle spese finali. Il fondo di riserva di cassa deve essere utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo.
- 8. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

- 9. E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.
- 10. Il prelievo dal fondo spese potenziali è di competenza dell'organo esecutivo.

ART. 15 – ALLEGATI AL BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA

- 1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 172 del d.Lgs. 267/00 e s.m. ed i. e dall'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 118/11 e s.m. ed i.
- 2. I Responsabili dei Servizi competenti provvedono alla compilazione di tali documenti; il Responsabile del Servizio Finanziario verifica la coerenza degli allegati con gli altri documenti di bilancio e si accerta dell'attendibilità e della correttezza delle informazioni in essi contenuti.

ART. 16 – ATTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO

- 1. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, l'organo esecutivo, sulla base dei programmi e degli obiettivi previsti dagli strumenti di programmazione, degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e delle proposte dei Responsabili dei Servizi, può approvare uno o più atti programmatici di indirizzo dell'attività di ciascuna struttura organizzativa, che possono anche far parte del Piano esecutivo di gestione.
- 2. L'atto programmatico contiene in relazione alle singole strutture organizzative le seguenti indicazioni:
 - a) il Responsabile della struttura;
 - b) i compiti assegnati;
 - c) le risorse e gli interventi previsti nel corso dell'esercizio;
 - d) i mezzi strumentali e il personale assegnati;
 - e) gli obiettivi di gestione;
 - f) gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.
- 3. Gli atti programmatici possono essere adottati senza limitazioni temporali nel corso dell'intero esercizio e possono essere riferiti a specifiche attività degli uffici, per le quali individuano i soggetti Responsabili anche indipendentemente dalla Responsabilità della struttura.
- 4. Per le spese di investimento l'atto programmatico contiene gli obiettivi, le modalità e i tempi di svolgimento dell'azione amministrativa.

ART. 17 – APPROVAZIONE E PUBBLICITÀ DEL BILANCIO

- 1. Il progetto di bilancio di previsione è predisposto dall'organo esecutivo e sottoposto all'approvazione dell'Organo Consiliare entro i termini stabiliti per legge.
- 2. La deliberazione di approvazione del bilancio è pubblicata nei termini e forme di legge. Copia del bilancio di previsione è inviata, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario, al Tesoriere, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.
- 3. L'Ente assicura ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente nelle forme previste dalla legge.

TITOLO V – IL SISTEMA DI BILANCIO E IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ART. 18 – IL SISTEMA DI BILANCIO

- 1. Il sistema di programmazione dell'Ente è articolato su tre livelli: pianificazione strategica, programmazione e budget. I documenti che lo compongono sono quelli definiti dal Testo Unico Enti locali e dalle norme sulla armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni.
- 2. Tali documenti hanno carattere preventivo, finanziario ed autorizzatorio.
- 3. I documenti di pianificazione strategica e di programmazione sono di competenza dell'Organo Consiliare, mentre i documenti di budget sono di competenza dell'organo esecutivo, secondo il riparto stabilito dalla legge.
- 4. L'organo esecutivo formula le direttive per la stesura delle proposte di bilancio annuale e pluriennale di previsione, indicando gli obiettivi da perseguire. Il documento è trasmesso ai Responsabili dei Servizi per la formulazione delle rispettive previsioni di bilancio e del piano esecutivo di gestione o degli atti programmatici di indirizzo.
- 5. I Responsabili dei Servizi, sulla base delle direttive dell'organo esecutivo e tenuto conto delle risorse assegnate e dei fondi impegnati nell'esercizio in corso, nonché delle presumibili risultanze finali, formulano le previsioni di bilancio per i rispettivi Servizi e le trasmettono al Servizio Finanziario entro il 10 settembre.
- 6. Le proposte prevedono distintamente i mezzi finanziari necessari per consolidare il livello dei Servizi già attivati e i mezzi per lo svolgimento di attività ulteriori, e sono integrate dallo schema di piano esecutivo di gestione o di atto programmatico di indirizzo di ciascun Servizio.

ART. 19 – PIANIFICAZIONE STRATEGICA

- 1. La pianificazione strategica è il processo attraverso il quale si definiscono le finalità dell'Ente, le sue principali linee strategiche e i connessi limiti.
- 2. Gli strumenti di pianificazione strategica sono:
 - a) le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da attuare in corso di mandato;
 - b) il Documento Unico di Programmazione.

ART. 20 - LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE AD AZIONI E PROGETTI

- 1. Le linee programmatiche per azioni e progetti costituiscono:
 - a) il piano strategico di mandato dell'Ente definito sulla base del programma elettorale del Sindaco;
 - b) il documento di riferimento per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e programmazione dell'Ente.

ART. 21 – ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA

- 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dall'Organo Consiliare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
- 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della

gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

ART. 22 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

- 1. Il Piano Esecutivo di Gestione è il documento che può essere approvato dall'Organo Esecutivo dell'Ente con cui si determinano e contestualmente si affidano, gli obiettivi di gestione ai Responsabili dei Servizi, unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro raggiungimento.
- 2. Il PEG viene proposto dal segretario dell'Unione Montana, in collaborazione con i Responsabili dei Servizi. L'Organo Esecutivo, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dall'Organo Consiliare, approva il PEG entro 15 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, nell'ambito di un processo di concertazione e negoziazione con i Responsabili dei Servizi e assegna alla struttura gli obiettivi gestionali e le risorse per il loro conseguimento.
- 3. Fino all'approvazione del PEG, i Responsabili dei Servizi sono autorizzati ad adottare impegni di spesa esclusivamente in riferimento alla gestione consolidata e limitatamente a spese inderogabili in riferimento ai capitoli di spesa assegnati nell'esercizio precedente, ovvero sulla base di specifici atti di indirizzo dell'Organo Esecutivo.
- 4. Il PEG è articolato, secondo la struttura organizzativa dell'Ente, in Centri di Responsabilità, cui sono collegati specifici obiettivi e corrispondenti mezzi finanziari. È strettamente correlato al bilancio e può prevedere la graduazione delle risorse e delle voci di spesa secondo la classificazione prevista dalla legge.
- 5. Gli obiettivi del PEG devono essere rappresentati secondo modalità che consentano la misurazione dei risultati raggiunti.
- 6. È redatto in conformità agli indirizzi del Documento Unico di Programmazione e agli stanziamenti del bilancio di previsione.
- 7. Il piano esecutivo, inoltre:
 - a) esplicita gli indirizzi politici e guida la gestione;
 - b) sancisce la fattibilità tecnica di detti indirizzi;
 - c) Responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;
 - d) favorisce l'attività di controllo di gestione e costituisce un elemento portante dei sistemi di valutazione. Il piano della performance è integrato con il PEG e costituisce il piano dettagliato degli obiettivi gestionali.
- 8. L'Organo Esecutivo potrà comunque anche approvare un PEG limitatamente alla parte finanziaria.

ART. 23 – ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

- 1. Il piano esecutivo è articolato in capitoli sia per la parte spesa, sia per la parte entrata. I capitoli costituiscono l'unità elementare del PEG in termini di gestione e rendicontazione.
- 2. Ciascun capitolo è assegnato ad un Responsabile di Servizio e si raccorda agli obiettivi.
- 3. Al Responsabile titolare dell'entrata è associata la Responsabilità dell'attendibilità delle somme iscritte nello schema di PEG e di bilancio.
- 4. Allo stesso Responsabile è affidata la fase dell'accertamento dell'entrata ed è associata la Responsabilità

- della gestione del relativo procedimento amministrativo.
- 5. Se il Responsabile utilizza un'entrata a destinazione vincolata, allo stesso è associata la Responsabilità del reperimento delle risorse e del riscontro con le spese sostenute.
- 6. Al Responsabile titolare della spesa è associata la Responsabilità della richiesta delle risorse all'organo esecutivo in sede di definizione dello schema di PEG e di bilancio. Lo stesso Responsabile, nel caso in cui ritenga necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all'adozione degli atti di programmazione, ne propone la modifica all'organo esecutivo, salvo nei casi in cui sia ammessa la modifica direttamente con atto del Responsabile stesso.
- 7. Allo stesso Responsabile è affidata la fase dell'impegno della spesa ed è associata la Responsabilità della gestione del procedimento amministrativo per l'assunzione dell'atto di impegno.
- 8. Allo stesso Responsabile è affidato l'utilizzo della spesa ed è associata la Responsabilità della gestione del Servizio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

TITOLO VI – LE VARIAZIONI DI BILANCIO E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ART. 24 – VARIAZIONI DI BILANCIO DI COMPETENZA DELL'ORGANO CONSILIARE

- 1. I Responsabili di settore, verificata la necessità di una variazione delle risorse finanziarie loro assegnate, presentano apposita richiesta al Responsabile del Servizio Finanziario che, previa esposizione dei contenuti della variazione stessa all'Amministrazione, provvede alla presentazione della relativa proposta di delibera nella prima seduta dell'Organo Consiliare utile.
- 2. L'organo esecutivo può disporre variazioni di bilancio, ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in via d'urgenza con deliberazione da sottoporre a ratifica dell'Organo Consiliare, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, anche se a tale data non sia scaduto il termine predetto.
- 3. La proposta di ratifica è elaborata dal Responsabile dei Servizi Finanziari, corredato dei pareri di legge, evidenziando con apposita relazione, anche gli eventuali rapporti giuridici eventualmente già sorti.
- 4. L'Organo Consiliare, nel caso in cui dinieghi totalmente o parzialmente la ratifica, adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

ART. 25 – VARIAZIONI DI BILANCIO DA PARTE DELL'ORGANO ESECUTIVO

- 1. L'Organo esecutivo, con propria deliberazione, oltre alle variazioni di PEG, approva le variazioni di bilancio non aventi natura discrezionale che si configurano come meramente applicative delle decisioni dell'Organo Consiliare, così come indicate nell'articolo 175 comma 5-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
- 2. Di dette variazioni viene data comunicazione all'Organo Consiliare nella prima seduta successiva e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, anche qualora a tale data non sia scaduto il termine predetto.

ART. 26 – VARIAZIONI DI BILANCIO DA PARTE DEI RESPONSABILI DELLA SPESA

- 1. I Responsabili della spesa e dell'entrata possono richiedere variazioni di bilancio nelle ipotesi indicate dall'art. 175 comma 5-quater del D.Lgs. n. 267/2000.
- 2. In tali casi e per quelle analoghe di propria diretta competenza, il Responsabile del Servizio Finanziario provvede con propria determinazione ad approvare la variazione richiesta e ad effettuare le dovute modifiche alle scritture contabili, dandone comunicazione ai Servizi richiedenti.
- 3. Una copia di dette variazioni viene inviata, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, all'organo esecutivo.

ART. 27 – ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

- 1. L'assestamento del bilancio annuale di previsione consiste nella verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e di cassa, al fine di assicurare il mantenimento effettivo del pareggio di bilancio attraverso la variazione di assestamento generale.
- 2. L'assestamento di bilancio è deliberato dall'Organo Consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno.
- 3. È facoltà dell'organo esecutivo sottoporre all'Organo Consiliare un'ulteriore verifica generale delle entrate e delle spese, con particolare riguardo agli stanziamenti delle annualità successive, entro la data del 30 novembre, ove ne ravvisi la necessità sulla base delle informazioni a sua disposizione.

ART. 28 – DEBITI FUORI BILANCIO

- 1. Almeno una volta, con deliberazione da adottarsi entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Organo Consiliare provvede al riconoscimento della legittimità di eventuali debiti fuori bilancio e adotta i provvedimenti necessari per il loro ripiano.
- 2. Nel bilancio annuale di previsione possono essere stanziati appositi fondi per il finanziamento di debiti fuori bilancio provenienti da maggiori spese di precedenti esercizi per i casi previsti dall'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. ed i.
- 3. Per il finanziamento delle spese suddette, l'Ente in via principale utilizza, per l'anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.
- 4. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate, è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Detta scelta dovrà essere accompagnata da apposita relazione del Responsabile del Servizio Finanziario.
- 5. I Responsabili di Settore, al fine di avviare la procedura di riconoscimento del debito, dovranno compilare e trasmettere tempestivamente, entro dieci giorni da quando ne sono venuti a conoscenza, al Servizio Finanziario una relazione sulle ragioni che hanno portato alla formazione del debito contenente in particolare:
 - a) la natura del debito e gli antefatti che lo hanno originato;
 - b) le ragioni giuridiche che stanno alla base della legittimità del debito;
 - c) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del precedente articolo 27, le motivazioni che hanno condotto alla violazione delle norme che impongono la previa adozione del provvedimento autorizzatorio della spesa e la coesistenza dei requisiti di utilità ed arricchimento che legittimano il riconoscimento del debito;
 - d) tutta la documentazione eventualmente acquisita in sede istruttoria;
 - e) la formulazione di un piano di rateizzazione per il pagamento dei debiti concordato con i creditori.
- 6. Il Servizio Finanziario provvederà a predisporre la proposta di deliberazione da sottoporre all'Organo Consiliare corredato del parere dell'Organo di revisione.

ART. 29 – VARIAZIONI DI PEG

- 1. Le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.
- 2. Qualora il Responsabile di un Servizio ritenga necessaria una modifica della dotazione assegnatagli dall'organo esecutivo, propone la stessa con motivata relazione indirizzata al legale rappresentante dell'Ente.
- 3. Qualora la proposta di modifica del Responsabile del Servizio riguardi mezzi finanziari che risultano

- esuberanti rispetto ai fabbisogni o alle possibilità di impiego, il Servizio Finanziario propone la destinazione delle risorse di bilancio che si rendono libere.
- 4. La proposta di modifica può anche essere riferita unicamente agli obiettivi gestionali senza prevedere rimodulazione della dotazione finanziaria.
- 5. L'organo esecutivo motiva con propria deliberazione la mancata accettazione o l'accettazione con varianti della proposta di modifica della dotazione o degli obiettivi.
- 6. L'organo esecutivo può richiedere ulteriori dati ed elementi integrativi di giudizio al Responsabile del Servizio o al Servizio Finanziario.
- 7. La proposta di deliberazione è predisposta entro dieci giorni dal Responsabile del Servizio Finanziario, corredata dei pareri di legge.
- 8. La deliberazione dell'Organo esecutivo è adottata entro dieci giorni dal ricevimento della relazione del Responsabile del Servizio.

<u>CAPO III – LA GESTIONE DEL BILANCIO</u>

TITOLO I – LE ENTRATE

ART. 30 – FASI DELL'ENTRATA

- 1. La gestione delle entrate avviene secondo le seguenti fasi: l'accertamento; la riscossione; il versamento. Le modalità tecniche e giuridiche di ciascuna fase sono definite dalla legge.
- 2. Ciascun Responsabile di Servizio, nell'ambito delle proprie competenze, è Responsabile delle procedure di acquisizione delle entrate, dall'accertamento alla riscossione volontaria; al Servizio Finanziario spetta la tenuta delle relative scritture contabili.
- 3. L'organo esecutivo assegna le risorse di entrata ai Responsabili dei Servizi o al Segretario dell'Unione Montana con l'approvazione del piano esecutivo di gestione o degli atti programmatici di indirizzo.
- 4. L'accertamento dell'entrata rientra nella competenza del Servizio a cui è assegnata. I Responsabili dei Servizi, o il Segretario dell'Unione Montana, operano sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo per tradurre le previsioni di entrata in disponibilità finanziarie certe ed esigibili.

ART. 31 – ACCERTAMENTO

- 1. I Responsabili preposti devono operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibili.
- 2. Il Responsabile del Procedimento che accerta l'entrata adotta l'atto ed annota nelle scritture contabili dell'Ente i movimenti sulla base dell'esigibilità. L'idonea documentazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante la predisposizione di allegati alla procedura informatica adottata dall'Ente.
- 3. L'entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione, viene appurata la ragione del credito, viene individuato il soggetto debitore, è quantificato l'ammontare del credito da incassare e viene fissata la scadenza dell'incasso.
- 4. L'accertamento avviene:
 - a) per le entrate concernenti tributi propri, sulla base di ruoli esecutivi e, se non riscossi mediante ruolo, sulla base della relativa comunicazione del soggetto cui è affidata la riscossione;
 - b) per le entrate provenienti da contributi e assegnazioni dello Stato o di altri Enti pubblici, sulla base dei decreti ministeriali di riparto e assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti;

- c) per le entrate da Servizi pubblici, a seguito di emissione di liste di carico oppure mediante riscossione diretta;
- d) per le entrate di natura patrimoniale, sulla base degli atti amministrativi o dei contratti che individuano gli elementi di cui al comma 3, oppure mediante emissione di liste di carico oppure mediante riscossione diretta;
- e) per le entrate da permessi di costruire, a seguito di riscossione delle singole rate;
- f) per le entrate da mutui, a seguito della stipulazione del contratto;
- g) per le entrate derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari, a seguito della sottoscrizione dei titoli;
- h) per le entrate concernenti poste compensative delle spese, a seguito dell'assunzione del relativo impegno;
- i) per tutte le altre entrate, in mancanza di idonea documentazione comprovante il diritto di credito, l'accertamento avviene sulla base della riscossione dell'entrata.
- 5. I Titolari di posizione organizzative sono Responsabili di tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione delle entrate loro attribuite con il PEG.
- 6. I Responsabili che gestiscono spese finanziate con contributi pubblici o privati devono provvedere ad attivare direttamente le procedure di erogazione dei finanziamenti, predisponendo tutti gli atti amministrativi necessari e dandone comunicazione al Servizio Finanziario per le verifiche finanziarie e le registrazioni contabili.
- 7. Il Responsabile del Servizio che accerta l'entrata è tenuto a curare, anche a seguito di segnalazione del Servizio Finanziario, che l'accertamento e la successiva riscossione delle entrate trovino puntuale, tempestivo e integrale riscontro nella gestione; nel caso in cui si verifichino eventi o fatti che pregiudicano l'integrale accertamento delle entrate previste in bilancio oppure l'integrale riscossione delle somme accertate, il Responsabile del Servizio a seguito della segnalazione, deve comunicarlo al Servizio Finanziario mediante apposita determinazione dirigenziale.

ART. 32 – RISCOSSIONE E VERSAMENTO

- 1. L'Ente consente, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esso spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
- 2. Le entrate sono riscosse dal Tesoriere mediante ordinativi d'incasso emessi dall'Ente, contro rilascio di quietanze contrassegnate da un numero progressivo, entrambe emesse in modalità elettronica.
- 3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto, digitalmente, dal Responsabile del Servizio Finanziario o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro soggetto che lo sostituisce o da un suo delegato.
- 4. Gli ordinativi di incasso vengono emessi e trasmessi al tesoriere in via telematica che costituisce esemplare originale con valenza giuridica.
- 5. L'ordinativo di incasso deve indicare:
 - a) il numero progressivo;
 - b) l'esercizio finanziario;
 - c) la risorsa (o il capitolo per i Servizi per conto di terzi) cui è riferita l'entrata, distintamente per competenza o residui;
 - d) la codifica;
 - e) le generalità del debitore;

- f) l'ammontare della somma da riscuotere;
- g) la causale;
- h) gli eventuali vincoli di destinazione dell'entrata;
- i) la data di emissione.
- 6. Il Tesoriere deve accettare, anche senza preventiva autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre all'indicazione della causale di versamento, fatti salvi i diritti dell'Ente.
- 7. Tali riscossioni sono tempestivamente segnalate al Servizio Finanziario, al quale il Tesoriere richiede la regolarizzazione mediante emissione degli ordinativi d'incasso.
- 8. L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere.
- 9. L'Ente gestisce la riscossione delle entrate sia per ciò che attiene alla fase spontanea, sia per ciò che attiene alla fase coattiva, in maniera diretta o tramite concessionario.
- 10. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'Amministrazione, versano le somme riscosse presso la Tesoreria dell'Ente con cadenza almeno trimestrale, entro il 10 del mese successivo alla conclusione del trimestre.

ART. 33 - RECUPERO CREDITI

- 1. Qualora la riscossione delle somme dovute non avvenga nei termini, i Responsabili dei Servizi provvedono, non oltre 60 giorni dalla scadenza disattesa, all'avvio delle procedure di sollecito, con spese a carico del debitore.
- In caso di mancata riscossione dei crediti e scaduti infruttuosamente i termini assegnati con il sollecito, i
 Responsabili dei Servizi attivano la procedura della riscossione coattiva, secondo quanto disposto dalle
 leggi e con l'osservanza delle disposizioni contenute nella eventuale convenzione con il concessionario
 della riscossione.
- 3. Sia le procedure di sollecito sia quelle di riscossione coattiva possono essere temporaneamente sospese in seguito a:
 - a) istanza del debitore, di revisione dei presupposti che hanno originato la richiesta di pagamento, di sgravio o di rateizzo del debito;
 - b) contenzioso legale in corso e in attesa che la giurisdizione ordinaria o amministrativa si esprima.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di entrate tributarie, i crediti di modesta entità ovvero di importo massimo di 10,00 euro, possono essere annullati, entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario, con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, ogni qualvolta il costo delle operazioni di riscossione di ogni singola entrata risulti superiore all'ammontare della medesima.

ART. 34 – RISCOSSIONI COPERTE DA GARANZIA

- 1. Per le entrate di qualsivoglia natura, con incasso successivo alla stipula o dilazionato, il Servizio competente per materia deve chiedere un titolo di garanzia. I titoli di garanzia, a norma di legge, sono depositati presso l'Ente.
- 2. Il Servizio competente è Responsabile degli effetti e provvedimenti inerenti la garanzia per tutta la durata della sua efficacia e validità.
- 3. Il Servizio Finanziario assicura a tal fine la massima collaborazione e tempestività di informazione relativamente agli incassi avvenuti.

4. Ad avvenuto incasso il Servizio competente fornisce disposizioni al Servizio Finanziario per il ritiro dell'atto depositato e per la sua restituzione.

TITOLO II – LE SPESE

ART. 35 – FASI DELLA SPESA

- 1. La gestione delle spese avviene secondo le seguenti fasi: impegno, ordinazione, liquidazione, pagamento. Le modalità tecniche e giuridiche di ciascuna fase sono definite dalla legge.
- 2. Ciascun Responsabile di Servizio, nell'ambito delle proprie competenze, è Responsabile delle procedure di impegno, di ordinazione e di liquidazione delle spese; il pagamento e la tenuta delle scritture contabili sono di competenza del Servizio Finanziario.
- 3. L'organo esecutivo assegna le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi, incaricati di funzioni dirigenziali, con l'approvazione del piano esecutivo di gestione o degli atti programmatici di indirizzo.

ART. 36 - IMPEGNO DELLA SPESA

- 1. In seguito al perfezionamento di un'obbligazione giuridica, le relative somme sono impegnate a carico del bilancio di previsione.
- 2. Per le spese correnti l'obbligazione si considera perfezionata:
 - a) con la conclusione del contratto per gli interventi riguardanti l'acquisto di beni di consumo o di materie prime, la prestazione di Servizi, l'utilizzo di beni di terzi;
 - b) con l'adozione del provvedimento che individua il beneficiario per gli interventi relativi a trasferimenti.
- 3. L'impegno è svincolato dall'obbligazione nel caso di procedure di gara bandite e non concluse entro la fine dell'esercizio.
- 4. L'impegno giuridico si costituisce una volta determinati: la ragione del debito, il soggetto creditore, la somma da pagare e la relativa scadenza.
- 5. I Responsabili di Servizio ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del Piano Esecutivo di Gestione sono abilitati alla sottoscrizione degli atti di impegno. Con la sottoscrizione della determinazione, il Responsabile attesta la regolarità tecnica del provvedimento stesso, nonché delle procedure e degli atti che ne hanno consentito la redazione.
- 6. Gli atti che prevedono impegno di spesa sono trasmessi al Servizio Finanziario e diventano esecutivi dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. Qualora il visto non possa essere apposto per mancanza della regolarità contabile o della copertura finanziaria, la determinazione è restituita al Responsabile competente adeguatamente motivata.
- 7. La redazione delle determinazioni di impegno avviene in modalità elettronica e il visto viene apposto con firma elettronica. Salvo casi particolari, il visto viene apposto e la determinazione formalizzata in forma digitale entro complessivi 7 giorni lavorativi dalla sua registrazione iniziale.
- 8. Costituiscono, altresì, impegno di spesa i vincoli sugli stanziamenti di bilancio espressamente individuati dalla legge, nonché le somme impegnate per la gestione delle spese economali da gestire attraverso lo strumento dei buoni d'ordine.
- 9. Possono essere assunti impegni a carico dei bilanci futuri nei casi previsti dalla legge.
- 10. Gli atti di impegno di spesa relativi ad esercizi successivi, compresi nel bilancio, sono sottoscritti dai Responsabili ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari.
- 11. Gli impegni di spesa relativi a contratti di durata pluriennale sono imputati ai rispettivi esercizi, secondo quanto stabilito dal contratto stesso in accordo con il principio della competenza finanziaria potenziata.

- 12. Della presenza di impegni pluriennali che per loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale, oppure che iniziano dopo il periodo considerato dallo stesso, deve tenersi conto nella formazione dei bilanci degli anni successivi, rispettivamente per il periodo residuale e per quello successivo. Essi sono connessi alla sussistenza dei requisiti dell'indispensabilità, dell'utilità, della convenienza e dell'economicità, dei quali dare atto nei provvedimenti di impegno.
- 13. L'atto di impegno di spesa evidenzia il programma dei pagamenti dello specifico lavoro, servizio o fornitura, con riguardo alle scadenze periodiche di pagamento.
- 14. Le determinazioni di impegno, datate, numerate e raccolte in ordine cronologico, sono trasmesse al Servizio finanziario entro 3 giorni lavorativi dall'adozione. Entro i 3 giorni successivi lavorativi il Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria o restituisce al Servizio proponente gli atti irregolari o privi di copertura.
- 15. A fronte di eventi eccezionali ed imprevedibili, che pregiudichino la continuità di un Servizio di pubblica utilità o riconducibili alla somma urgenza e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre se a tale data non è scaduto il predetto termine, con le modalità previste dal TUEL.
- 16. Il Responsabile del Servizio di merito comunica tempestivamente al terzo interessato l'avvenuto impegno e provvede all'ordinazione della spesa.
- 17. Si considerano automaticamente impegnati, ad avvenuta approvazione del bilancio e delle successive variazioni, senza la necessità degli atti di cui al comma 6, le spese previste di competenza dell'esercizio dovute per:
 - a) trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
 - b) rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
 - c) spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.
- 18. Per le esigenze continuative e ricorrenti non preventivamente quantificabili, l'impegno a valere sull'intero anno è assunto mediante l'individuazione dei creditori, dei beni e Servizi da acquisire, tenuto conto dei prezzi unitari e della spesa massima.

ART. 37 – SPESE FINANZIATE DA FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE

- 1. Sono spese a destinazione vincolata quelle finanziate da entrate previste da specifiche disposizioni normative che ne disciplinano la destinazione.
- 2. Le spese in questione si considerano impegnate contestualmente e nella misura dell'accertamento dell'entrata relativa.
- 3. Nel caso di entrate assegnate ed erogate sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, l'impegno è disposto, in via anticipata, secondo la procedura ordinaria.

ART. 38 – PRENOTAZIONE D'IMPEGNO

- 1. La prenotazione d'impegno costituisce una fase facoltativa della spesa, funzionale alla successiva assunzione dell'impegno di cui all'articolo precedente entro il termine dell'esercizio, comportante un vincolo finanziario ma non giuridico sull'utilizzo delle risorse.
- 2. Il Responsabile di Servizio, con proprio provvedimento, può effettuare la prenotazione d'impegno in relazione a procedure per l'esecuzione di lavori o l'acquisizione di beni o Servizi in via di espletamento, o per tutte le esigenze di gestione del budget.

ART. 39 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

1. Tutti i titoli di richiesta di pagamento, previa registrazione, ove necessario, nelle scritture contabili 24

dell'Ente, affluiscono al Responsabile di Servizio competente che provvede agli eventuali accertamenti di regolarità tecnica, amministrativa, contributiva, fiscale e di verifica degli inadempimenti su cartelle esattoriali e, ad avvenuta acquisizione delle relative attestazioni e in caso di esito positivo, procede alla registrazione entro il decimo giorno successivo. Negli stessi termini provvede al rifiuto del titolo di richiesta di pagamento che presenti incongruenze e irregolarità.

- 2. Nel caso in cui le verifiche sulla regolare fornitura o esecuzione del Servizio o del lavoro richiedano per la loro natura, tempi più lunghi, le fatture sono protocollate e registrate come previsto al comma 1, con riserva di definitiva adozione del provvedimento di liquidazione.
- 3. La liquidazione della somma avviene attraverso l'adozione di un atto di liquidazione, di norma mediante procedura informatica interna; tale atto è sottoscritto con firma elettronica dal Responsabile di Servizio competente o da un suo delegato, e ha valore di autorizzazione al pagamento e di attestazione dell'avvenuta regolare fornitura o Servizio.
- 4. Il Servizio Finanziario esegue contestualmente il controllo sulla regolarità, l'esattezza e la completezza della documentazione trasmessa, riscontrando che la somma da pagare rientri nei limiti dell'impegno e che ne risulti effettuata la giusta imputazione al bilancio.
- 5. Qualora il Servizio Finanziario riscontri errori in merito all'imputazione al bilancio, o relativi all'impegno di riferimento, rimanderà le richieste di pagamento al Responsabile di Servizio competente, il quale effettuerà le opportune correzioni.
- 6. Quando trattasi di spese derivanti da leggi, o impegni permanenti (stipendi, imposte, ...) che hanno scadenza determinata, la liquidazione coincide con la fase dell'ordinazione di pagamento.
- 7. La liquidazione delle spese costituisce la fase successiva all'impegno e consiste nella determinazione, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito dal creditore, della somma certa da pagare nei limiti dell'impegno regolarmente assunto e contabilizzato e della relativa scadenza di pagamento.
- 8. La liquidazione è disposta con provvedimento del Servizio competente, che attesta la regolarità contributiva del fornitore, l'acquisizione del conto corrente dedicato e l'indicazione del codice CIG/CUP, previa verifica:
 - a) sulla fornitura, il lavoro o prestazione, affinché siano stati eseguiti nel rispetto delle condizioni contrattuali;
 - b) sui requisiti merceologici tipologici e le norme dell'arte affinché siano quelli concordati;
 - c) sui conteggi esposti nella nota o fattura affinché siano esatti.
- 9. La liquidazione della spesa è subordinata alla protocollazione e alla registrazione di prima nota delle fatture / parcelle / note e documenti equivalenti, nonché alle annotazioni di contabilità analitica, e d'inventario per i beni mobili non di facile consumo o modico valore.
- 10. Relativamente alle esecuzioni di lavori pubblici, le liquidazioni di spesa sono subordinate all'emissione del certificato di pagamento relativo ai singoli S.A.L., sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e all'atto di approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione per la rata di saldo.
- 11. Al provvedimento di liquidazione vanno allegate:
 - a) le fatture relative alle forniture di beni, complete degli estremi del buono d'ordine (numero, data, centro di costo) e corredate dai riferimenti all'ordinazione;
 - b) le parcelle e le note relative a prestazioni di lavoro autonomo, che devono essere complete degli estremi del buono d'ordine e di tutti i dati anagrafici e fiscali necessari per gli adempimenti del sostituto d'imposta;
 - c) i certificati di pagamento relativi a opere pubbliche, corredati dallo stato di avanzamento lavori o dal

- certificato di collaudo o dal certificato di regolare esecuzione per la rata di saldo controfirmato dalla ditta esecutrice, nel rispetto della normativa sui lavori pubblici;
- d) l'indicazione della posizione del beneficiario rispetto agli adempimenti riguardanti la ritenuta d'acconto prevista dalla normativa fiscale per l'erogazione dei contributi, nonché l'attestazione delle prescrizioni contenute nel regolamento per la concessione delle sovvenzioni e dei contributi.
- e) la verifica degli inadempimenti su cartelle esattoriali per liquidazioni di importo netto superiore ad € 10.000.
- 12. Il provvedimento di liquidazione, con i documenti giustificativi allegati, deve essere inoltrato al Servizio Finanziario per i dovuti controlli amministrativi, contabili e fiscali entro 10 giorni dalla data di scadenza della fattura /parcella / nota o documento equivalente o entro 10 giorni dalla data apposta sul certificato di pagamento e ciò al fine di preservare gli equilibri di cassa e programmare i flussi monetari.
- 13. Gli svincoli relativi a cauzioni e polizze assicurative rese dall'appaltatore a garanzia delle obbligazioni assunte sono disposti dal Servizio che ne ha richiesto l'emissione secondo le modalità e i termini stabiliti dalle normative in vigore.

ART. 40 – PAGAMENTI

- 1. I mandati di pagamento sono sottoscritti digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro soggetto che lo sostituisce.
- 2. Il Tesoriere estingue i mandati e provvede alla rendicontazione al Servizio Finanziario in conformità a quanto disposto dalla convenzione di tesoreria.
- 3. Il pagamento di tutte le spese deve avvenire esclusivamente attraverso il Tesoriere. E' ammesso il pagamento diretto al creditore solo attraverso il Servizio economato, nei termini tassativamente previsti dalla normativa nazionale e regolamentare vigente.
- 4. Il Tesoriere è tenuto ad effettuare, anche in assenza di ordinazione della spesa, pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni e per esecuzioni forzate a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Questi pagamenti vengono effettuati dal Tesoriere in conto sospesi o come previsto dalla convenzione di tesoreria e comunicati al Servizio finanziario, anche con modalità telematica. Il Servizio Finanziario, entro 15 giorni, e comunque entro il termine del mese in corso, provvede ad emettere il mandato di pagamento, dandone comunicazione al Servizio competente.
- 5. In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, l'Ente adotta le opportune misure organizzative per garantirne la tempestività.
- 6. I Responsabili di Servizio, nel predisporre i provvedimenti che comportano impegni di spesa, verificano che i pagamenti conseguenti siano in linea non solo con le previsioni del bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione, ma anche con le regole e i vincoli di finanza pubblica.
- 7. L'ordinazione dei pagamenti avviene sulla base delle scadenze indicate nell'atto di liquidazione, nel rispetto delle norme legislative e delle clausole contrattuali concordate con i creditori. Per gli acconti corrispondenti ai S.A.L. inerenti l'esecuzione di opere pubbliche, l'ordinazione dei pagamenti deve essere effettuata entro i termini previsti dalla normativa in vigore in materia di esecuzione di opere pubbliche richiamati nell'atto di liquidazione. Il Servizio Finanziario deve essere tempestivamente messo a conoscenza dei tempi di pagamento contrattuali, al fine di programmare i flussi di cassa.
- 8. Ogni mandato di pagamento deve essere corredato dell'annotazione degli estremi dell'atto, dell'impegno di spesa o da ogni altro documento idoneo a giustificare la spesa.
- 9. vengono emessi e trasmessi al tesoriere in via telematica che costituisce esemplare originale con valenza giuridica.

- 10. I mandati vengono emessi e trasmessi al tesoriere in via telematica che costituisce esemplare originale con valenza giuridica.
- 11. Nel mandato di pagamento sono indicati:
 - a) il numero progressivo;
 - b) l'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa;
 - c) l'intervento (o il capitolo per i Servizi per conto di terzi) cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;
 - d) la codifica della spesa;
 - e) le generalità e il codice fiscale o partita IVA del creditore, ovvero del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nel caso di persona diversa dal creditore;
 - f) l'ammontare della somma da pagare;
 - g) le eventuali modalità di pagamento richieste dal creditore;
 - h) la causale della spesa;
 - i) la scadenza del pagamento, nel caso sia prevista dalla legge o dal contratto ovvero sia stata concordata con il creditore;
 - j) gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
 - k) gli eventuali vincoli di destinazione;
 - 1) la data di emissione.

ART. 41 – MODALITÀ DI ESTINZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO

- 1. I mandati di pagamento sono estinti dal Tesoriere in conformità e secondo i termini previsti dalla convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria;
- 2. La modalità di pagamento, nelle forme previste dalla convenzione di tesoreria, deve essere unica e può essere variata previa comunicazione scritta del creditore. Le eventuali spese di incasso sono a carico del creditore stesso.
- 3. Le procure e le cessioni di credito devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

TITOLO III - EQUILIBRI DI BILANCIO

ART. 42 – VERIFICHE DI BILANCIO

- 1. Il Servizio Finanziario, con il concorso attivo dei Responsabili di servizio, effettua a cadenza periodica la verifica del permanere degli equilibri finanziari svolta attraverso monitoraggi trimestrali e report periodici.
- 2. La verifica di bilancio costituisce uno degli elementi del processo di controllo sull'andamento della gestione dei budget assegnati ai Responsabili, i quali sono tenuti ad illustrare la situazione finanziaria e ad evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, fornendo adeguata motivazione.
- 3. L'Organo Consiliare provvede almeno una volta all'anno, entro il 31 luglio, ad effettuare una verifica dell'equilibrio complessivo di bilancio, nonché una ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, disponendo contestuali variazioni di bilancio in caso di accertato squilibrio.
- 4. L'Organo Consiliare provvede altresì, sempre nello stesso termine, ad effettuare la verifica di assestamento generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
- 5. I Responsabili dei Servizi indicano i motivi che hanno determinato gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni e le iniziative assunte, e propongono l'adozione dei provvedimenti necessari per il

- miglioramento dei risultati.
- 6. Il Servizio Finanziario analizza e aggrega le informazioni ricevute dai Responsabili dei Servizi e provvede a:
 - a) istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti;
 - b) proporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui.

ART. 43 – ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO

- 1. La proposta di assestamento generale di bilancio è elaborata dal Servizio Finanziario in collaborazione con i Responsabili dei Servizi nell'ambito del processo di verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio.
- 2. Sulla proposta di salvaguardia e di assestamento è acquisito il parere dell'Organo di Revisione.

ART. 44 – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

- 1. Il Responsabile del Servizio Finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.
- 2. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il Responsabile del Servizio Finanziario rispetta i principi contabili approvati dal Ministero dell'Interno.
- 3. Collaborano all'attività di controllo anche l'Organo di revisione, il Segretario dell'Unione Montana e i Responsabili di Servizio.

ART. 45 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, delle norme che regolano il concorso degli Enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
- 2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza sia della gestione dei residui:
 - a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - d) equilibrio nella gestione delle spese per i Servizi per conto di terzi;
 - e) equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f) controllo sulla gestione di cassa;
 - g) equilibri e rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno.
 - h) rispetto dei limiti di indebitamento.

ART. 46 – FASI DEL CONTROLLO

- 1. Il Responsabile del Servizio Finanziario formalizza la verifica del permanere degli equilibri finanziari svolta attraverso monitoraggi trimestrali e report periodici.
- 2. Qualora la gestione di competenza, dei residui, della cassa, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il Responsabile del Servizio Finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate

dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.

ART. 47 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

- 1. Il pareggio di bilancio è inteso come obiettivo gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione.
- 2. L'Ente rispetta, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal presente regolamento.
- 3. Il Servizio Finanziario analizza e aggrega le informazioni ricevute dai Responsabili dei Servizi e sulla base delle rilevazioni di contabilità generale finanziaria provvede a quanto segue:
 - a) istruire la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
 - b) istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - c) proporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;
 - d) proporre le misure necessarie a garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
 - e) proporre le misure necessarie a garantire il rispetto dei limiti d'indebitamento;
 - f) proporre altresì le misure necessarie per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato.
- 4. L'analisi delle informazioni gestionali ricevute dai Responsabili dei Servizi riguarda in particolare:
 - a) per l'entrata, lo stato delle risorse assegnate e degli incassi;
 - b) per l'uscita, lo stato dei mezzi finanziari attribuiti ai Servizi, delle prenotazioni di impegno e degli impegni oltre che dei pagamenti. Le informazioni di natura contabile sono riferite ai programmi, ai progetti e agli obiettivi gestionali affidati ai Servizi, nonché alle attività e passività patrimoniali attribuite agli stessi secondo le norme del presente regolamento.

<u>ART. 48 – PROVVEDIMENTI DELL'ORGANO CONSILIARE IN ORDINE AI PROGRAMMI E AGLI EQUILIBRI DI BILANCIO</u>

- 1. L'organo consiliare provvede, entro il 31 luglio di ogni anno, ad effettuare la verifica degli equilibri di bilancio e in tale occasione effettua anche la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi.
- 2. In tale sede adotta contestualmente con delibera gli altri provvedimenti di cui all'art. 193, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 49 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO

- Il processo di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio è inserito contabilmente e gestionalmente nel procedimento di formazione dell'assestamento generale di bilancio di cui all'art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 2. Le proposte di assestamento generale di bilancio sono elaborate, sulla base delle risultanze comunicate dai Responsabili dei Servizi nello svolgersi del processo di cui al primo comma, entro il 15 luglio di ogni anno.

TITOLO IV – IL SERVIZIO DI TESORERIA

ART. 50 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

- 1. Il servizio di tesoreria è affidato ad una idonea azienda di credito che viene incaricata della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese, nonché della custodia dei titoli e valori di proprietà dell'ente o di terzi, con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti.
- 2. Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura aperta/procedura ristretta (soluzioni alternative) nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in materia di affidamento dei contratti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m ed i.

ART. 51 – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

- 1. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate indicate negli specifici ordini di riscossione ed accetta, anche senza autorizzazione dell'ente, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta con indicazione di clausola di salvaguardia dei diritti dell'ente.
- 2. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sulla reversale o su documentazione meccanografica da consegnare all'Unione Montana in allegato al proprio rendiconto.
- 3. Le entrate sono registrate sul giornale di cassa cronologico, nel giorno stesso della riscossione.
- 4. Il tesoriere trasmette all'ente, a cadenza settimanale, il totale delle riscossioni effettuate distinguendo le somme disciplinate dalla tesoreria unica da quelle in regime extra tesoreria unica.
- 5. Il tesoriere trasmette inoltre all'ente, a cadenza mensile, la situazione complessiva delle riscossioni così formulata:
 - a) somme riscosse senza ordinativo d'incasso, indicate singolarmente e annotate come previsto al punto precedente;
 - b) ordinativi d'incasso non ancora eseguiti, totalmente o parzialmente.
- 6. Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario e il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.

ART. 52 – ATTIVITÀ CONNESSE AL PAGAMENTO DELLE SPESE

- 1. I mandati di pagamento sono estinti in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore.
- 2. Oltre che con la modalità indicata al comma precedente, i mandati di pagamento possono essere estinti, nel rispetto della normativa vigente in materia, mediante:
 - a) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;
 - b) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tassa e spese a carico del richiedente;
 - c) pagamento diretto presso gli sportelli di tesoreria. I creditori devono, alla presenza di chi li paga, stendere la quietanza sui titoli di spesa, apponendovi il loro nome e cognome.
- 3. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 4. Per ogni somma pagata il tesoriere rilascia quietanza ai sensi dell'art. 218 del TUEL.
- 5. Le spese sono registrate sul giornale di cassa cronologico nel giorno stesso del pagamento.

- 6. Il tesoriere trasmette all'ente, a cadenza settimanale, il totale dei pagamenti effettuati distinguendo le somme disciplinate dalla tesoreria unica da quelle in regime extra tesoreria unica.
- 7. Il tesoriere trasmette inoltre all'ente, a cadenza mensile, la situazione complessiva dei pagamenti così formulata:
 - a) somme pagate a fronte di carte contabili, indicate singolarmente e annotate come previsto al punto precedente;
 - b) mandati non ancora eseguiti, totalmente o parzialmente.
- 8. Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario e il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.
- 9. I pagamenti possono aver luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi.
- 10. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'apposito elenco dei residui, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.
- 11. I mandati di pagamento rimasti interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

ART. 53 – GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

- 1. Le somme disponibili presso il conto di tesoreria possono essere impiegate, compatibilmente con le esigenze di liquidità derivanti dal pagamento delle spese, in operazioni finanziarie di reimpiego della liquidità tese ad aumentare la redditività delle stesse.
- 2. Tali operazioni potranno essere effettuate con intermediari finanziari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria scelti attraverso procedure ad evidenza pubblica secondo le vigenti disposizioni e dovranno comunque assicurare la garanzia del capitale investito e lo smobilizzo alle scadenze prestabilite.
- 3. Per le operazioni di reimpiego, anche se effettuate da intermediari diversi dal tesoriere, dovranno essere utilizzati appositi conti, depositi e dossier titoli intestati all'ente ed accesi presso il tesoriere che effettuerà le operazioni su disposizione dell'ente o dell'intermediario finanziario incaricato dall'ente.
- 4. Il ricavato dei prestiti e dei mutui potrà essere utilizzato temporaneamente in operazioni di reimpiego della liquidità nelle forme e nei limiti fissati dal presente regolamento.

ART. 54 – ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

- 1. Il Tesoriere è tenuto a disporre anticipazioni di tesoreria nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
- 2. Una volta autorizzata dalla prescritta deliberazione dell'Organo Esecutivo, in caso di assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e su eventuali contabilità speciali e salvo l'utilizzo di somme a specifiche destinazione, l'anticipazione viene utilizzata di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.
- 3. L'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria deve essere supportato da un adeguato sistema contabile in grado di verificare periodicamente l'esatto ammontare dell'anticipazione e del limite massimo della stessa in relazione all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione.
- 4. Il Tesoriere è tenuto di propria iniziativa al rientro immediato delle anticipazioni non appena si verifichino delle entrate libere da vincoli. L'ente, su indicazione del tesoriere, provvede con cadenza quindicinale alla "regolarizzazione" dei movimenti verificatisi in un determinato lasso temporale mediante emissione dei

relativi ordinativi d'incasso e mandati di pagamento.

ART. 55 – CONTABILTÀ DEL SERVIZIO DI TESORERIA

- 1. Il tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e di tutta la documentazione che si rende necessaria ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria. In particolare il tesoriere è tenuto ai seguenti adempimenti:
 - a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
 - b) conservazione del verbale delle verifiche di cassa;
 - c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge.
- 2. La prova documentale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dovrà essere fornita alla fine dell'esercizio finanziario. A richiesta del responsabile del servizio finanziario effettuata per casi particolari il tesoriere è tenuto a fornire la prova documentale in qualsiasi momento.
- 3. La contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione, evidenziando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate di cassa.
- 4. La contabilità di tesoreria è tenuta in osservanza delle norme di legge sulla tesoreria unica.

ART. 56 – GESTIONE DI TITOLI E VALORI

- 1. Il tesoriere assume con debito di vigilanza, senza aggravio di spese a carico dell'ente stesso, fatto salvo il rimborso degli eventuali oneri fiscali dovuti per legge:
 - a) titoli e i valori di proprietà dell'ente
 - b) i titoli e i valori depositati da terzi per cauzioni e per spese contrattuali e d'asta a favore dell'ente.
- 2. I depositi e i prelievi sono disposti tramite ordinativi di entrata e di uscita sottoscritti, datati e numerati, emessi:
 - a) dal consegnatario delle azioni, dei titoli e dei valori;
 - b) dal responsabile del servizio segreteria e contratti, per i titoli e i valori depositati da terzi. La restituzione dei depositi cauzionali avviene solo dopo che si sia esaurito l'obbligo del vincolo, previa autorizzazione del responsabile del servizio interessato e del Segretario dell'Unione Montana.
- 3. Il tesoriere cura con separata contabilità il carico e lo scarico dei titoli dell'ente nonché dei titoli depositati da terzi. Di tali movimenti il tesoriere rilascia ricevuta diversa dalle quietanze di tesoreria, tiene separata contabilità ed a fine esercizio presenta apposito elenco che allega al rendiconto.

ART. 57 – RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE E VIGILANZA

- 1. Il tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultano non conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento; è inoltre responsabile della riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio.
- 2. Il tesoriere informa l'ente di ogni irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni procedura utile per il buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento; cura, in particolare, che le regolarizzazioni dei pagamenti e delle riscossioni avvenuti senza l'emissione dei mandati e degli ordinativi siano perfezionate nel termine massimo di quindici giorni e comunque entro il termine dell'esercizio finanziario.
- 3. Il tesoriere opera i prelievi delle somme giacenti sui conti correnti postali il quindicesimo e l'ultimo giorno del mese e a diversa scadenza comunicata dal responsabile del servizio finanziario.
- 4. Il servizio finanziario esercita la vigilanza sull'attività del tesoriere ed effettua periodiche verifiche in

ordine agli adempimenti di cui alla legge e al presente regolamento.

<u>CAPO IV – RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI</u> <u>DELLA GESTIONE</u>

TITOLO I – IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 58 – ATTIVITÀ PRELIMINARE ALLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO

- 1. Il Servizio Finanziario, prima di predisporre il rendiconto della gestione:
 - a) verifica l'aggiornamento degli inventari al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) verifica la regolarità del conto e dei documenti allegati presentati dal tesoriere sulla propria gestione di cassa;
 - c) verifica la regolarità dei conti e dei documenti allegati che l'economo e gli altri agenti contabili, in denaro o in natura, presentano entro 30 giorni dalla fine dell'esercizio finanziario.

ART. 59 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

- 1. I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Contenuti, modalità e tempi del rendiconto sono stabiliti dalla legge.
- 2. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa dell'Organo Esecutivo, sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificatisi nell'esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni.
- 3. Il rendiconto è deliberato dall'Organo Consiliare, entro il termine previsto dalla norma.
- 4. La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto è accompagnata dalla relazione dell'Organo di Revisione.
- 5. Al rendiconto è allegata:
 - a) una relazione illustrativa dell'Organo Esecutivo, che esprime valutazioni sui risultati dell'attività svolta e sulle risultanze finanziarie, economiche e patrimoniali della gestione;
 - b) la relazione dei Revisori dei conti;
 - c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

ART. 60 – CONTO DEL TESORIERE

- 1. Il Tesoriere, in osservanza alle disposizioni del T.U.E.L. ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione di cassa, per dare dimostrazione e giustificazione del proprio operato, ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
- 2. Il conto del Tesoriere è reso all'amministrazione nei termini previsti dalla normativa vigente in conformità ai modelli ufficiali.
- 3. Al conto, debitamente sottoscritto dal Tesoriere, e redatto a norma del T.U.E.L., è allegata la documentazione, di norma in formato elettronico, della quale è disposta la conservazione a norma.

ART. 61 – CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

- 1. Gli agenti contabili, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, rendono il conto della propria gestione all'Ente locale il quale, attraverso il Servizio Finanziario, lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, nei termini di legge.
- 2. Alla verifica ordinaria di cui all'art. 223 del T.U.E.L. 267/2000, per la parte riguardante gli agenti contabili

- diversi dal Tesoriere, partecipa il Servizio Finanziario che provvede alla parificazione dei conti degli agenti, come di seguito indicato.
- 3. Il Responsabile del Servizio Finanziario provvede alla verifica della regolarità e alla parificazione dei conti resi dagli agenti contabili, e dei relativi allegati, con le scritture contabili dell'Ente.
- 4. Il Responsabile del Servizio Finanziario provvede, infine, al deposito dei conti presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

ART. 62 – RELAZIONI FINALI DI GESTIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO

- 1. I Responsabili di Servizio redigono e presentano all'Organo Esecutivo la relazione finale di gestione riferita all'attività da ciascuno svolta nell'anno finanziario precedente.
- 2. Le relazioni finali di gestione sono utilizzate dall'Organo Esecutivo per la predisposizione della relazione di propria competenza.
- 3. Il Servizio Finanziario, oltre a presentare la propria relazione finale di gestione, opera in termini strumentali e di supporto per tutti i Servizi svolti dall'Ente, ai fini della predisposizione delle relative relazioni.

ART. 63 – MODALITÀ DI FORMAZIONE DEL RENDICONTO

- 1. La resa del conto del Tesoriere e degli altri agenti contabili è disciplinata dalla legge.
- 2. Il Servizio Finanziario procede alla verifica, nei 30 giorni successivi alla resa del conto, contestando eventuali carenze e irregolarità. A fronte delle eventuali contestazioni, il Tesoriere e gli altri agenti contabili formulano le contro deduzioni e integrano o modificano la documentazione, entro i successivi 10 giorni.
- 3. All'elaborazione degli schemi di conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, con allegati gli elenchi e le tabelle d'obbligo, provvede il Servizio Finanziario, trasmettendo la documentazione e lo schema di proposta di deliberazione all'Organo Esecutivo.
- 4. Il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla scorta delle relazioni dei Responsabili di Servizio, elabora la proposta di relazione al rendiconto della gestione, trasmettendola all'Organo Esecutivo.
- 5. L'Organo Esecutivo, definita la relazione, approva lo schema di rendiconto e i relativi allegati da presentare all'Organo Consiliare per l'approvazione; tali documenti sono inoltrati al Revisore che redige la relazione per l'Organo Consiliare entro i successivi 15 giorni.
- 6. La proposta di deliberazione, lo schema di rendiconto, i relativi allegati sono messi a disposizione dei Consiglieri entro un termine di almeno 20 giorni dalla data fissata per l'approvazione. La relazione del Revisore viene depositata e messa a disposizione non appena pervenuta.

ART. 64 – TRASMISSIONE DEL RENDICONTO ALLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE ENTI LOCALI

1. Nei casi previsti dalla legge il Responsabile del Servizio Finanziario trasmette alla Corte dei Conti il rendiconto della gestione, ovvero i dati ad esso relativi, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

ART. 65 – INVIO DEI CONTI GIUDIZIALI ALLA CORTE DEI CONTI

 Il Responsabile del Servizio Finanziario trasmette alla Sezione giurisdizionale provinciale della Corte dei Conti il conto del Tesoriere e degli altri agenti contabili entro 60 giorni dall'approvazione consiliare del rendiconto.

ART. 66 – RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. Il Servizio Finanziario predispone per la formazione dello schema di bilancio di previsione la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio in corso.
- 2. Il presunto avanzo o disavanzo di amministrazione può essere applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo la normativa vigente.

ART. 67 – RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il risultato finale della gestione finanziaria, accertato con l'approvazione del rendiconto, il suo utilizzo, le quote accantonate, vincolate, destinate per gli investimenti e ogni altro aspetto sono regolati dalla legge.

ART. 68 – PUBBLICITÀ DEL RENDICONTO

1. Il rendiconto dell'esercizio è reso disponibile mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

CAPO V – IL SISTEMA CONTABILE

TITOLO I – CONTABILITÀ PATRIMONIALE E INVENTARI

ART. 69 – PATRIMONIO

- 1. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni, immobili, mobili e immateriali, e dai rapporti giuridici, attivi e passivi di pertinenza, suscettibili di valutazione. I beni mobili ed immobili si suddividono nelle categorie previste dal codice civile e dalla contabilità di stato.
- 2. I beni soggetti al regime del demanio non più destinati all'uso pubblico possono essere trasformati in beni patrimoniali, con apposita deliberazione dell'Organo Consiliare. Il passaggio dei beni dal patrimonio indisponibile a quello disponibile avviene quando non sussiste più l'uso diretto per gli scopi pubblici.
- 3. La contabilità patrimoniale assicura la corretta allocazione nel conto del patrimonio delle variazioni fra le varie categorie.

ART. 70 – INVENTARIO

- 1. L'inventario è il documento di rilevazione, di valutazione e di rappresentazione degli elementi patrimoniali dell'Ente che consente la conoscenza quantitativa, qualitativa e di valore dei beni e costituisce un idoneo strumento di controllo di gestione del patrimonio stesso.
- 2. L'inventario viene tenuto dal Responsabile del Servizio Patrimonio.
- 3. I beni mobili di valore netto inferiore a euro 500,01, non sono inventariati e si considerano interamente ammortizzati nell'anno di acquisto. Non sono iscritti negli inventari i beni mobili non registrati di pronto consumo. Sono di pronto consumo i beni il cui utilizzo si esaurisce nell'arco di 12 mesi dalla loro entrata in funzione.
- 4. I beni che hanno una destinazione unitaria e sono assegnati ad un medesimo Centro di Responsabilità Organizzativa, ai fini del presente regolamento, possono costituire universalità ed essere inventariati con un unico numero di inventario per ogni tipologia di bene e rilevati globalmente; per tali beni dovrà essere rilevata la quantità intesa come consistenza numerica dei beni che costituiscono universalità e il costo espresso in termini di valore medio unitario.
- 5. La tenuta, l'aggiornamento degli inventari, la valutazione dei beni e la disciplina per i consegnatari dei beni sono regolati dalla legge e, in analogia, si applicano le disposizioni previste dalla contabilità di Stato.
- 6. Gli inventari vengono costantemente aggiornati secondo le modalità disposte dalla legge. La formazione degli inventari passa attraverso le fasi della ricognizione, dell'accertamento, della classificazione, della descrizione e della valutazione. Le risultanze degli inventari vengono assunte annualmente nel conto del patrimonio che costituisce parte integrante del rendiconto della gestione.
- 7. Al Servizio Patrimonio compete la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili. Per ogni immobile l'inventario indica la denominazione, l'ubicazione, l'uso a cui è destinato, il titolo di

- provenienza, i dati catastali ove esistenti, il valore determinato secondo le norme vigenti, l'ammortamento ove applicabile, nonché i diritti, le servitù e gli oneri da cui è eventualmente gravato.
- 8. Al Servizio Patrimonio compete la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili secondo quanto disposto dalle disposizioni in materia. Esso deve indicare, secondo le varie categorie di classificazione degli oggetti, il luogo in cui si trovano, la quantità, la condizione, il valore determinato secondo le norme vigenti, l'ammontare delle quote di ammortamento, il consegnatario.
- 9. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per perdite o deterioramenti è disposta sulla base dalle disposizioni in materia.
- 10. Nell'inventario i beni dell'Unione Montana sono raggruppati in relazione ai regimi giuridici a cui sono assoggettati nelle seguenti 4 categorie:
 - a) beni soggetti al regime del demanio;
 - b) beni immobili patrimoniali indisponibili;
 - c) beni immobili patrimoniali disponibili;
 - d) beni mobili.
- 11. I beni mobili, che hanno una destinazione unitaria, sono registrati con l'applicazione del criterio dell'universalità dei beni ai sensi dell'articolo 816 del codice civile.
- 12. La tenuta e l'aggiornamento degli inventari sono affidati al Responsabile del Servizio Patrimonio.
- 13. Copia dei provvedimenti di liquidazione di spesa per l'acquisto di beni da inventariare è trasmessa al Responsabile del Servizio Patrimonio. Sulle fatture relative all'acquisto dei beni soggetti ad inventariazione sono annotati gli estremi dell'iscrizione nell'inventario.

ART. 71 – INVENTARIO DEI BENI SOGGETTI AL REGIME DEL DEMANIO

- 1. L'inventario dei beni soggetti al regime del demanio evidenzia:
 - a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso a cui sono destinati;
 - b) il titolo di provenienza, gli estremi catastali e tavolari;
 - c) il valore determinato secondo la normativa vigente;
 - d) l'ammontare delle quote di ammortamento.

ART. 72 – INVENTARI DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI (DISPONIBILI E INDISPONIBILI)

- 1. Gli inventari dei beni immobili patrimoniali evidenziano:
 - a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso a cui sono destinati;
 - b) il titolo di provenienza, gli estremi catastali e tavolari, la destinazione urbanistica laddove si tratti di terreni;
 - c) la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta;
 - d) lo stato di conservazione dell'immobile;
 - e) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
 - f) il Servizio o soggetto privato utilizzatore;
 - g) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
 - h) l'ammontare delle quote di ammortamento;

i) gli eventuali redditi.

ART. 73 – INVENTARIO DEI BENI MOBILI

- 1. L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:
 - a) il luogo in cui si trovano e il Servizio utilizzatore;
 - b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
 - c) la quantità e la specie;
 - d) il valore;
 - e) l'ammontare delle quote di ammortamento.
- 2. Per il materiale bibliografico, documentario e iconografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione.
- 3. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico sono descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.

<u>ART. 74 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI BENI</u>

- 1. Nella valutazione dei beni devono essere osservati i criteri stabiliti dall'ordinamento contabile degli enti locali.
- 2. Ai beni realizzati in economia è attribuito un valore pari al costo di produzione, determinato dal Responsabile del Servizio che ha eseguito i lavori.

ART. 75 – GESTIONE DEI BENI

- 1. Il Responsabile del Servizio Patrimonio è agente consegnatario di tutti i beni.
- 2. Alla gestione dei beni sono preposti i Responsabili dei singoli Servizi che assumono la qualifica di assegnatari o consegnatari utilizzatori dei beni.
- 3. Il Responsabile del Servizio Patrimonio controlla lo stato di conservazione dei beni affidati agli assegnatari.

ART. 76 – CONSEGNATARI DEI BENI

- 1. I beni immobili e mobili, esclusi i beni di facile consumo o di modico valore, sono dati in consegna e gestione ad agenti Responsabili, con apposito verbale.
- 2. I consegnatari dei beni immobili sono individuati nei Responsabili dei Servizi ai quali i beni sono destinati per la relativa gestione e funzionamento.
- 3. I beni mobili sono dati in consegna all'Economo o ad altro dipendente dell'Unione Montana.
- 4. Il verbale di consegna, redatto in triplice esemplare e debitamente sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario quale agente consegnante e dal Responsabile del Servizio di competenza quale agente consegnatario e controfirmato dal Segretario dell'Unione Montana, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del consegnatario;
 - b) qualità, descrizione, stato d'uso e valore dei beni dati in consegna;
 - c) destinazione dei beni (per i beni mobili é specificato l'ufficio e il locale in cui si trovano).
- 5. Al verbale di consegna è allegata copia degli inventari dei beni dati in consegna e dei quali i consegnatari sono Responsabili fino a quando non ne ottengano formale discarico. Essi sono, altresì, Responsabili di qualsiasi danno che possa derivare all'Ente per effetto delle loro azioni o omissioni.
- 6. I consegnatari provvedono alle registrazioni inventariali di tutte le variazioni che si verificano a seguito di

- trasformazioni, aumenti o diminuzioni nella consistenza e nel valore dei beni dei quali sono Responsabili.
- 7. Il discarico è disposto con deliberazione dell'Organo Esecutivo da comunicare all'agente consegnatario interessato, al fine della presentazione del conto della propria gestione.
- 8. Il provvedimento di cui al comma precedente è adottato sulla base di motivata proposta del Responsabile del Servizio Finanziario.
- 9. Non è ammesso il discarico dagli inventari nel caso di danno patrimoniale arrecato per distruzione, perdita, furto, cessione o altre cause dovute a provata negligenza o incuria nella gestione e conservazione dei beni. In tal caso con la deliberazione dell'Organo Esecutivo sono stabilite le modalità in ordine all'obbligo di reintegro o di risarcimento del danno a carico del consegnatario ritenuto Responsabile.

<u>ART. 77 – AMMORTAMENTO ECONOMICO</u>

- 1. I beni sono soggetti ad ammortamento secondo i coefficienti stabiliti dall'ordinamento contabile degli enti locali.
- 2. L'ammortamento decorre dall'anno in cui il bene è stato acquistato o viene utilizzato. Per il primo anno il coefficiente può essere ridotto del 50%.
- 3. I beni mobili acquistati prima del 31 dicembre 2011 si considerano interamente ammortizzati.

<u>CAPO VI – SERVIZI DI ECONOMATO E AGENTI CONTABILI</u>

TITOLO I – SERVIZI DI ECONOMATO

ART. 78 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ECONOMALE

- 1. Per provvedere a particolari esigenze di funzionamento amministrativo, è istituito il Servizio Economale per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni e la funzionalità gestionale dei Servizi dell'Ente.
- 2. L'Economato è inserito all'interno dei Servizi Finanziari posti alle dirette dipendenze del suo Responsabile.
- 3. La gestione amministrativa dell'Economato è affidata al dipendente, individuato con apposito provvedimento dall'Organo Esecutivo.
- 4. L'Economo, nell'esercizio delle funzioni di competenza, assume la Responsabilità dell'agente contabile di diritto con i conseguenti obblighi di resa del conto amministrativo e del conto giudiziale.
- 5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del titolare, per assicurare la continuità del Servizio, le funzioni di Economo sono svolte in via provvisoria dal Responsabile del Servizio Finanziario senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.

ART. 79 – COMPETENZE SPECIFICHE DELL'ECONOMO

- 1. L'Economo si occupa della gestione amministrativa e contabile delle spese economali quali le spese di ogni ufficio necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni dei servizi, di non rilevante ammontare.
- 2. Alla fine di ciascun anno trasmette al Servizio Finanziario il conto dell'agente contabile.

ART. 80 – OBBLIGHI, VIGILANZA E RESPONSABILITÀ

- 1. L'Economo esercita le funzioni attribuite secondo gli obblighi imposti ai depositari ed è posto funzionalmente alle dipendenze del Responsabile del Servizio Finanziario, cui compete l'obbligo di vigilare sulla regolarità della gestione dei fondi amministrati dall'Economo.
- 2. L'Economo è soggetto a verifiche ordinarie di cassa e della sua gestione, da effettuarsi con cadenza trimestrale a cura dell'Organo di Revisione. Possono essere disposte autonome verifiche di cassa, in

- qualsiasi momento per iniziativa del Responsabile del Servizio Finanziario ovvero per disposizioni allo stesso impartite dall'Amministrazione dell'Ente.
- 3. Di ogni verifica di cassa deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dall'Economo e dal Revisore. Copia di ogni verbale, a cura dell'economo, è allegata al conto della propria gestione da rendere entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai fini della parificazione con le scritture contabili dell'Ente da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
- 4. È fatto obbligo all'economo di tenere costantemente aggiornati i seguenti registri contabili, a pagine numerate e debitamente vidimati prima dell'uso dal Responsabile del Servizio Finanziario:
 - a) giornale cronologico di cassa;
 - b) bollettari dei buoni d'ordine;
 - c) bollettari dei pagamenti;
 - d) registro dei rendiconti.
- 5. Detti registri possono essere sostituiti da procedure informatiche.
- 6. L'Economo ha la Responsabilità diretta del Servizio di cassa economale e dei valori allo stesso posti in carico. Nella sua qualità di agente contabile è personalmente Responsabile delle somme ricevute in anticipazione nonché dei pagamenti effettuati. Nello svolgimento delle sue funzioni è sottoposto a Responsabilità civile, penale e amministrativa secondo le norma vigenti.
- 7. Fatta salva l'attivazione di procedimenti disciplinari, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, l'Ente può porre a carico dell'Economo ritenuto Responsabile tutto o parte del danno accertato o del valore perduto, con apposita e motivata deliberazione dell'Organo esecutivo. L'istanza per dichiarazione di Responsabilità è promossa dal Responsabile del Servizio Finanziario, in base agli elementi e documenti emergenti dall'esame dei rendiconti o dalle verifiche di cassa ovvero, in generale, in base a fatti, elementi e atti dei quali venga a conoscenza nell'esercizio della sua attività di controllo.
- 8. Le mancanze, deteriorazioni, diminuzioni di denaro o di valori e beni avvenute per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico nel caso in cui l'Economo non sia in grado di comprovare che il danno non sia imputabile a sua colpa per incuria o negligenza. Non sono parimenti ammesse a discarico quando il danno sia derivato da irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili, nelle operazioni di pagamento delle spese ovvero nella custodia dei valori o dei beni avuti in carico.
- Qualora venga accordato il discarico, la deliberazione dell'Organo Esecutivo dovrà motivare le ragioni
 giustificative della decisione e sulla relativa proposta dovrà essere acquisito il parere dell'organo di
 revisione.

ART. 81 – ASSUNZIONE E CESSAZIONE DELLE FUNZIONI DI ECONOMO

- 1. La gestione amministrativa e di cassa dell'Economo ha inizio dalla data di assunzione dell'incarico e termina con il giorno di cessazione dall'incarico stesso.
- 2. All'inizio della gestione economale devono essere redatti processi verbali e inventari, dai quali risulti l'avvenuta consegna dell'ufficio e il debito che l'agente assume.
- 3. Analoghi processi verbali e inventari devono essere redatti al termine della gestione per accertare il credito o il debito dell'agente cessante.
- 4. All'atto dell'assunzione dell'incarico, per cessazione del titolare ovvero per sua assenza o impedimento, deve farsi luogo alla ricognizione della cassa, dei valori, dei registri contabili, dei mobili, arredi e di tutti gli oggetti in consegna all'Economo cessante e che vengono presi in carico dal subentrante.
- 5. Le operazioni di cui ai commi precedenti, anche nel caso di iniziale assunzione dell'incarico, devono

risultare da appositi processi verbali da redigersi con l'intervento degli agenti interessati, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Organo di Revisione e sottoscritti da tutti gli intervenuti.

ART. 82 – SPESE ECONOMALI

- 1. L'Economo è autorizzato ad effettuare il pagamento di spese riguardanti i seguenti oggetti:
 - a) spese per posta, telegrafo, carte a valori bollati, spedizione ferroviarie o postali o contrassegno;
 - b) spese di trasposto di materiali e Servizi di facchinaggio, piccole riparazioni e manutenzioni di beni mobili, macchine e simili;
 - c) spese per l'acquisto di giornali e periodici, libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico, amministrativo e simili e canoni di abbonamento informatici o audiovisivi;
 - d) spese per la pubblicazione, obbligatoria per legge, di avvisi dell'Ente su giornali e quotidiani;
 - e) spese e tasse di immatricolazioni e circolazioni degli automezzi e veicoli e altre tasse, diritti e tributi vari da pagarsi immediatamente;
 - f) spese per copie eliografiche, fotocopie e simili;
 - g) spese per procedure esecutive e notifiche;
 - h) spese di trasferta per missioni di amministratori, strettamente connesse alle funzioni ed all'attività pubblica;
 - i) spese di trasferta per missioni regolarmente autorizzate da parte dei dipendenti;
 - j) spese urgenti per Servizi effettuati per conto dello Stato, della Regione e altri Enti pubblici in dipendenza di obblighi di legge;
 - k) spese minute ed urgenti di carattere diverso, necessarie per il funzionamento dei Servizi comunali (cerimonie, spese di rappresentanza, onoranze funebri, ecc.);
 - l) spese per forniture urgenti di materiale di cancelleria, carta, stampati non compreso in contratti di appalto;
 - m) ogni altra spesa minuta ed urgente per il funzionamento degli uffici.
- 2. L'autorizzazione di cui al comma precedente deve intendersi limitata alle forniture urgenti di importo unitario non superiore a 500,00 euro. Per importi superiori ad € 150,01 ed inferiori ad € 500,00 dovrà essere apposto il "visto si autorizza" da parte del responsabile del servizio finanziario.
- 3. L'Ente consente all'Economo di utilizzare, nell'esercizio delle proprie funzioni, una carta di credito ricaricabile, rilasciata dall'istituto bancario gestore del servizio di Tesoreria, per provvedere alle spese di cui al punto 1.

ART. 83 – FONDO DI ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA

- 1. Per provvedere al pagamento delle spese di cui al precedente articolo, l'Economo è dotato all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo sino a 5.000,00 euro mediante emissione di apposito mandato di anticipazione, da contabilizzare a carico dell'apposito capitolo di spesa del titolo 7 "Servizi per conto di terzi e partite di giro" correlata alla specifica voce del Piano dei Conti Finanziario U.7.01.99.03.001 denominata "Anticipazione fondi per il Servizio economale" del bilancio di previsione dell'anno finanziario di competenza.
- 2. Il fondo di anticipazione è reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione trimestrale del rendiconto documentato delle spese effettuate.
- 3. Il fondo si chiude per l'intero importo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce, mantenendo tra i residui

- attivi l'equivalente importo iscritto nel corrispondente capitolo di entrata del titolo 9 "Servizi per conto di terzi e partite di giro" correlata alla specifica voce del Piano dei Conti Finanziario E.9.01.99.03.001 denominata "Anticipazioni economo" del bilancio di previsione dell'anno di competenza.
- 4. La partita contabile è regolarizzata contestualmente all'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo trimestre dell'anno di riferimento con l'emissione dell'ordinativo di riscossione da registrare sull'apposito capitolo di cui al comma precedente in conto residui.
- 5. L'Economo non può fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per cui esse sono state assegnate.
- 6. Con apposita determinazione all'inizio di ogni esercizio finanziario verranno effettuate le prenotazioni di spesa a valere sui singoli capitoli di PEG; alla chiusura dell'esercizio finanziario sulla base dei rendiconti presentati dall'Economo verranno emessi idonei ordinativi di pagamento per il reintegro delle somme anticipate; le disponibilità sul fondo di anticipazione esistenti al 31 dicembre, unitamente alle somme in possesso dell'Economo a seguito dei reintegri di cui sopra, sono versate in tesoreria per la chiusura generale del conto di gestione.

ART. 84 – EFFETTUAZIONE DELLE SPESE ECONOMALI

- 1. Le autorizzazioni di spesa, nei limiti delle dotazioni finanziarie assegnate a ciascun Responsabile di Servizio in corrispondenza dei capitoli individuati nel PEG, costituiscono prenotazione di impegno agli effetti delle acquisizioni di beni e Servizi di competenza dell'Economo.
- L'ordinazione delle spese economali è effettuata a mezzo di buoni d'ordine, in relazione alle specifiche richieste dei Responsabili dei Servizi. Devono contenere il riferimento al presente regolamento e all'importo impegnato sul pertinente intervento e capitolo di spesa del bilancio di competenza.
- 3. Il pagamento delle spese è disposto dall'Economo, non oltre il trentesimo giorno successivo al ricevimento della nota di spesa, a mezzo di emissione di buoni economali numerati progressivamente.
- 4. Nessun pagamento può essere disposto in assenza della regolare documentazione giustificativa della spesa.

ART. 85 – ANTICIPAZIONI PROVVISORIE

- 1. L'Economo dell'Unione Montana potrà dare corso ad anticipazioni provvisorie di somma non superiore a 500,00 euro nei seguenti casi:
 - a) per missioni fuori sede degli amministratori e dei dipendenti su richiesta dell'interessato;
 - b) per far fronte ad esigenze urgenti e improrogabili qualora non sia possibile provvedere con le normali procedure senza arrecare grave danno ai Servizi.
- 2. Le anticipazioni provvisorie potranno essere disposte solo previa richiesta del Responsabile del Servizio interessato nella quale viene specificato:
 - a) il motivo della spesa,
 - b) l'importo della somma da anticipare,
 - c) il beneficiario dell'anticipazione e l'impegno a fornire il rendiconto delle somme anticipate entro 5 giorni dall'effettuazione della spesa.
- 3. Per le somme effettivamente e definitivamente pagate sarà emesso il corrispondente buono di pagamento a cui dovrà essere allegata tutta la documentazione di spesa e la richiesta di cui al comma 2.

ART. 86 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. L'Economo deve rendere il conto della propria gestione al Responsabile del Servizio Finanziario entro 20 giorni dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, entro 10 giorni dalla data di completa utilizzazione dei fondi anticipati o dalla data di cessazione,

per qualsiasi causa, dall'incarico.

- 2. I rendiconti devono dare dimostrazione:
 - a) dell'entità delle somme amministrate, con la distinta evidenziazione del fondo di anticipazione e dell'esposizione riepilogativa dei pagamenti per singoli interventi del bilancio dell'Unione Montana;
 - b) del saldo contabile alla data del rendiconto, a credito ovvero a debito dell'agente.
- 3. Ai rendiconti deve essere allegata copia dei buoni d'ordine e delle quietanze rilasciate dai creditori, nonché la relativa originale documentazione giustificativa delle operazioni effettuate nel periodo cui si riferisce ciascun rendiconto.
- 4. I rendiconti riconosciuti regolari sono approvati con formale provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio Finanziario, avente valore di formale discarico delle spese in essi riepilogate e documentate. Contestualmente si provvede:
 - a) alla liquidazione delle singole spese a carico degli interventi iscritti nel bilancio di previsione cui le spese medesime si riferiscono;
 - b) alla emissione dei relativi mandati di pagamento intestati all'economo, a titolo di rimborso delle somme pagate con i fondi di anticipazione, per il reintegro dei fondi medesimi.

TITOLO II - RISCUOTITORI SPECIALI

ART. 87 – RISCOSSIONE DIRETTA DI SOMME

- 1. Per provvedere alla tempestiva realizzazione di entrate che, per loro natura, richiedono procedure rapide e semplificate di riscossione, l'Organo Esecutivo, con propria deliberazione, individua il numero e la dislocazione per settore dei dipendenti dell'Unione Montana autorizzati a riscuotere direttamente le entrate relative a:
 - a) diritti di segreteria, di stato civile e di ogni altro diritto o corrispettivo dovuto per atti di ufficio;
 - b) sanzioni pecuniarie per infrazioni e violazioni al codice della strada, ai regolamenti dell'Unione Montana ed alle ordinanze del Sindaco;

ART. 88 – DISCIPLINA E COMPETENZE DELLE RISCOSSIONI DIRETTE

- 1. I dipendenti incaricati assumono, nella loro qualità di riscuotitori speciali, la figura di agenti contabili. Essi svolgono l'incarico loro affidato sotto la vigilanza dei Responsabili dei Servizi di competenza e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, alla quale devono rendere il loro conto giudiziale a corredo di quello del Tesoriere dell'Unione Montana. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscano negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti.
- 2. La gestione amministrativa degli agenti contabili ha inizio dalla data di assunzione dell'incarico e termina con il giorno di cessazione dall'incarico stesso.
- 3. All'inizio della gestione degli agenti contabili deve essere redatto apposito verbale, dal quale risulti l'avvenuta consegna dell'ufficio e il debito che l'agente assume. Analogo processo verbale deve essere redatto al termine della gestione, per accertare il credito o il debito dell'agente cessante.
- 4. All'atto dell'assunzione delle funzioni di agente contabile, per cessazione del titolare ovvero per sua assenza o impedimento, deve farsi luogo alla ricognizione della cassa, dei valori e dei registri in consegna del contabile cessante e che vengono presi in carico dal subentrante.
- 5. Nel caso di iniziale assunzione dell'incarico, le operazioni suddette devono risultare da appositi processi verbali da redigersi con l'intervento del Responsabile del Servizio di competenza e dell'Organo di Revisione. I verbali sono sottoscritti da tutti gli intervenuti.

- 6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del titolare, al fine di assicurare la continuità del Servizio, le funzioni di agente contabile sono svolte da altro dipendente dell'Unione Montana incaricato dall'Organo esecutivo sul proposta del Responsabile del Servizio di Competenza. In ogni caso il subentrante è soggetto a tutti gli obblighi imposti all'agente titolare.
- 7. Le singole somme riscosse e i periodici versamenti effettuati devono risultare da apposito registro di cassa, con l'obbligo della tenuta costantemente aggiornata, al fini delle verifiche trimestrali da parte dell'organo di Revisione. Devono ugualmente essere vidimati, prima di essere posti in uso, i bollettari per le riscossioni da effettuarsi direttamente.

ART. 89 – OBBLIGHI DEI RISCUOTITORI SPECIALI

- 1. I riscuotitori speciali sono personalmente Responsabili delle somme da riscuotere o riscosse, nonché dei valori e dei beni avuti in consegna, fino a quando non ne abbiano ottenuto regolare discarico.
- 2. Gli agenti contabili sono Responsabili, altresì, dei danni che possono derivare all'Ente per loro colpa o negligenza o per l'inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
- 3. Fatta salva l'attivazione di procedimenti disciplinari, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, l'Ente può porre a carico dei Responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto, con apposita e motivata deliberazione dell'Organo Esecutivo, su proposta del Responsabile del Servizio di competenza ovvero del Segretario dell'Unione Montana.
- 4. Le mancanze e diminuzioni di denaro o di valori, avvenute per causa di furto o di forza maggiore, non sono ammesse a discarico ove gli agenti contabili non siano in grado di comprovare che il danno non sia imputabile a loro colpa per incuria o negligenza. Non sono parimenti ammesse a discarico quando il danno sia derivato da irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili, nelle operazioni di invio o ricevimento del denaro ovvero nella custodia dei valori posti a carico degli agenti contabili.
- 5. Il discarico, ove accordato, deve risultare da apposita e motivata deliberazione dell'Organo Esecutivo, previa acquisizione del parere da parte dell'Organo di Revisione.
- 6. L'istanza per dichiarazione di Responsabilità è promossa dal Responsabile del Servizio Finanziario, in base agli elementi e documenti emergenti dall'esame dei rendiconti o dalle verifiche di cassa ovvero, in generale, in base a fatti, elementi e atti dei quali venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività di controllo.

<u>CAPO VII – LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</u>

TITOLO I – ORGANO DI REVISIONE

ART. 90 – ORGANO DI REVISIONE

- 1. La revisione della gestione economico-finanziaria è di competenza del Revisore dei Conti.
- 2. L'Organo Consiliare provvede alla nomina del Revisore dei Conti, ricevuta la designazione dalla Prefettura, che provvede ad estrazione nell'ambito dell'elenco Revisori dei conti Enti locali. Nelle more della designazione e successiva nomina, il Revisore, giunto a scadenza, è prorogato per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno di scadenza dell'incarico medesimo.
- 3. Il Revisore, nell'esercizio delle proprie funzioni:
 - a) può accedere agli atti e documenti dell'Ente e delle sue istituzioni;
 - b) partecipa, su richiesta del Sindaco, alle sedute dell'Organo Consiliare e dell'Organo Esecutivo.
- 4. Copia dei verbali dell'Organo di Revisione è trasmessa al Presidente dell'Organo Consiliare, al Segretario e al Responsabile del Servizio Finanziario.

- 5. Il Revisore eletto deve far pervenire, entro 8 giorni dalla notifica della delibera di nomina, l'accettazione della carica, a pena di decadenza. L'accettazione della carica deve essere formulata con apposita dichiarazione ed allegata attestazione di non sussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità e del rispetto del limite agli incarichi. Oltre ai casi previsti dalla legge, il Revisore cessa dall'incarico per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere le funzioni per un periodo di tempo continuativo non inferiore a 3 mesi; in tal caso compete al Presidente dell'Organo Consiliare la pronuncia della decadenza.
- 6. Di ogni seduta, visita o ispezione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti, di cui una copia deve essere rilasciata all'Unione Montana per la conservazione degli atti.
- 7. L'organo di revisione, oltre ai pareri e alle relazioni previsti dalla legge di cui all'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. ed i., nell'ambito dell'attività di collaborazione con l'Organo Consiliare, esprime pareri su richiesta dei Consiglieri in merito a:
 - a) atti inerenti l'affidamento di gestioni a terzi;
 - b) statuti, atti costitutivi e atti deliberativi relativi a rapporti con aziende e società partecipate;
 - c) atti inerenti la verifica sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio, di cui al presente regolamento;
 - d) programma triennale delle alienazioni e delle acquisizioni di beni immobili, acquisti e permute di beni immobili.
- 8. Ogni gruppo consiliare, con richiesta sottoscritta dal Capogruppo, nonché il Legale Rappresentante dell'Ente e l'Organo Esecutivo, possono richiedere pareri all'organo di revisione sugli aspetti economici, patrimoniali e finanziari inerenti le attività di competenza.

ART. 91 – DURATA DELL'INCARICO

- 1. L'Organo di Revisione dura in carica 3 anni a decorrere dall'esecutività della delibera di nomina. Qualora l'esecutività del provvedimento di nomina decorra prima della scadenza dell'organo in carica, il nuovo incarico è assunto dopo tale data e dura per tre anni.
- 2. Nel caso in cui l'Organo Consiliare non provveda alla nomina entro la scadenza dell'incarico triennale, questo è prorogato per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno di scadenza dell'incarico medesimo.

ART. 92 – REVOCA E SOSTITUZIONE DEL REVISORE

- 1. Il Revisore può essere revocato dall'Organo Consiliare per inadempienze ai propri doveri e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
- 2. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di revoca, di dimissioni dall'incarico, e in tutti i casi in cui sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla surroga entro i successivi 30 giorni attingendo dall'elenco dei soggetti sorteggiati.
- 3. Nel caso di esaurimento dei soggetti sorteggiati si procede all'immediata segnalazione alla Prefettura al fine della conseguente procedura di ulteriore designazione.
- 4. L'impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere le funzioni per un periodo di tempo continuativo superiore a 3 mesi determina la cessazione dell'incarico.
- 5. Costituisce causa di decadenza dall'incarico la cancellazione o la sospensione dal registro dei Revisori contabili.

ART. 93 – PARERE SULLE VARIAZIONI DI BILANCIO

1. Le proposte di variazione di bilancio da sottoporre all'esame dell'Organo Consiliare sono trasmesse al Revisore, che esprime il parere entro i successivi 2 giorni lavorativi.

<u>ART. 94 – PARERE SUGLI INTERVENTI COMPORTANTI RIFLESSI SULLA GESTIONE</u> FINANZIARIA

1. Il Revisore è tenuto ad esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile conformemente a quanto già disposto dal precedente articolo in merito alle materie previste dalla legge.

ART. 95 – ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DELL'UNIONE MONTANA

- 1. L'Organo Esecutivo può avvalersi della collaborazione dell'Organo di Revisione per la valutazione delle proposte di deliberazione riguardanti le scelte relative alle forme di gestione dei Servizi pubblici a rilevanza imprenditoriale. Le proposte di deliberazione sono trasmesse all'Organo di Revisione almeno 20 giorni prima della data fissata per la seduta dell'Organo Consiliare. La valutazione dell'Organo di Revisione sugli aspetti economico finanziari della proposta è inviata entro i 5 giorni successivi.
- 2. Il Legale Rappresentante dell'Ente può richiedere valutazioni preventive all'Organo di Revisione sugli aspetti contabili, economici e finanziari delle proposte di deliberazione, nonché indicazioni sull'ottimizzazione della gestione.

ART. 96 – MODALITÀ DI RICHIESTA DEI PARERI

- 1. Le richieste di acquisizione di parere sono trasmesse al Revisore a cura del Responsabile del Servizio Finanziario.
- 2. Salvo i termini già previsti negli articoli precedenti per le proposte di bilancio, variazioni ed assestamento, le restanti proposte previste dal T.U.E.L. vengono trasmesse al Revisore che esprime il parere nei successivi 2 giorni lavorativi, salvo che l'argomento comporti più articolati approfondimenti.

ART. 97 – ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI

1. Tutte le altre attestazioni e le certificazioni per le quali è richiesta la sottoscrizione del Revisore, sono rese entro 5 giorni dalla richiesta, salvo casi d'urgenza per i quali il termine è ridotto a 2 giorni.

ART. 98 – RELAZIONE AL RENDICONTO

1. La relazione al rendiconto contiene valutazioni in ordine all'efficienza, alla produttività e all'economicità dell'azione amministrativa, nonché dei sistemi organizzativi dei Servizi erogati dall'Ente, avvalendosi anche delle valutazioni conseguenti al controllo di gestione.

ART. 99 – IRREGOLARITÀ NELLA GESTIONE

 Nel caso il Revisore riscontri nella gestione irregolarità per le quali ritiene di dover riferire all'Organo Consiliare, egli redige apposita relazione da trasmettere al Sindaco per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Organo Consiliare. L'Organo Consiliare deve discuterne non oltre 30 giorni dalla consegna della relazione.

ART. 100 - TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL REVISORE

1. Il compenso spettante al Revisore è stabilito con la deliberazione di nomina, nell'ambito dei parametri definiti con Decreto ministeriale.

CAPO VIII – NORME FINALI

ART. 101 - ABROGAZIONE DELLE NORME PREVIGENTI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il precedente regolamento di contabilità approvato e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme incompatibili previste in altri regolamenti dell'Unione Montana, che dovranno, comunque, essere successivamente adeguati.

ART. 102 – RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nell'ordinamento ed in altre disposizioni specifiche di legge nonché del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per

la contabilità generale dello Stato, in quanto compatibili.

- 2. A seguito di sopravvenute norme di legge aventi carattere inderogabile incompatibili con il presente regolamento, si applicheranno le norme di legge cogenti, in attesa dell'adeguamento delle disposizioni del presente regolamento.
- 3. Qualora sopravvenute norme di legge rendano facoltativi adempimenti o scritture contabili, oggi previsti e disciplinati nel presente regolamento, tali disposizioni si intendono automaticamente recepecite dal presente regolamento.

ART. 103 – ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.
- 2. Copia del presente regolamento, divenuto esecutivo, sarà resa disponibile al Segretario dell'Unione Montana, ai Responsabili dei Servizi, all'Economo, agli agenti contabili, ai consegnatari dei beni, al Tesoriere ed all'Organo di Revisione, per la conforme osservanza delle disposizioni disciplinanti le rispettive competenze.
- 3. Copia del regolamento medesimo sarà pubblicata sul sito internet dell'Ente a disposizione degli amministratori e dei cittadini perché possano prenderne visione in qualsiasi momento.